Renzo Ricci e Laura Adani all'«Uaddan»

Il capo delle tempeste • Alta montagna • Questo non è l'amore • Liliom

Dopo il fortunato corso di recite dell'esilarante, spassosissimo *Govi*, quell'azzurro tempietto novecentista d'arte che è la sala dell'Uaddan, ospitò *Renzo Ricci* e *Laura Adani* che vi debuttarono la sera del 23 marzo con « Il rifugio » di Dario Niccodemi.

Che vecchiezza precoce, da dare stringimento al cuore, questa pur bella commedia del commediografo livornese scomparso. Invano Renzo Ricci e Laura Adani vi profusero le loro più belle doti di artisti — ne mai a parer mio durante le sere successive la loro recitazione parve così viva e aderente ai personaggi —; la commedia ebbe accoglienze fredde e forse per il debutto la scelta doveva essere più indovinata.

Riprese poi il Ricci le commedie a cui da anni è fedele come un innamorato. « Cuore » e « Speranza » del Bernstein e « Tutto per bene » di Pirandello. Come si attaglia al protagonista, in quest'ultima, il lucido temperamento di attore del Ricci. E ancora — ma perchè? — quella stanca commedia del Biancoli ch'è « Noi due ». Infine « Il ragno », ove il Ricci eccelle ed ha un finale di terz'atto indimenticabile.

« Liliom » del Molnar era una novità per Tripoli. Ed è invece il primo lavoro del commediografo magiaro: quello della sua giovinezza splendida, fervida e ingegnosa, protesa d'impeto allo sbaraglio. Si può dissentire dalla tesi, dal modo con cui la materia ha trovato la sua forma artistica e sentirsi l'animo turbato e la bocca amara dopo averla ascoltata, ma questa *«leggenda del sobborgo»* è circonfusa da tale alone d'ingenua e nel contempo reale poesia da commuovere ed esaltare. E' il lavoro, il capolavoro anzi del Molnar, sgorgato dalla sua giovinezza ed è il lavoro ove il commediografo, più che in altra sua commedia ci fa profondamente sentire il suo innato pessimismo che, più o meno, è in ogni suo lavoro, la sua sfiducia negli uomini, la sua dolorante ricerca di una risposta a un angoscioso perchè. La commedia ebbe un caldo successo.

Pure buone accoglienze ebbe « Il capo delle tempeste », l'ultimo lavoro, almeno sulle scene italiane, del Bernstein, ormai irreducibilmente legato ai cinque atti, un po' troppi invero, per concludere. In « Capo delle tempeste », come in « Cuore » e « Speranza » — è il Bernstein della seconda maniera — vi sono staticità palesi e un giunger lento a contrasti d'anime, ma un atto soltanto, due scene forse, riscattano gli indugi di tutto il lavoro, con la bellezza di un dialogo impareggiabile.

Il teatro di Guido Cantini sempre più ci convince. Anche questa sua ultima « Questo non è l'amore », ha ben meritato gli applausi di un pubblico numeroso e attento. La commedia riprende il motivo non nuovo della gelosia che nel suo disperato rovello giunge a distruggere le scaturigini stesse dell'amore, assillando di dubbi disperati, di ansie insonni, di tormenti implacabili il cuore e il cervello dell'essere. Ma Guido Cantini ha frugato in profondità, con vibrata pensosa e lucida analisi, lo stato d'animo del protagonista, la sua intima sofferenza, lo scatto dell'uomo e del maschio che si ritiene tradito, il turbamento e la nostalgia del bene perduto. Interessante è il modo come questa materia non nuova, è plasmata, resa viva e evidente.

Di « Alta montagna » del Gotta diciamo subito, sebbene non ci abbia eccessivamente entusiasmati, che è teatro vecchio fin che si vorrà, ma che risolve, sempre, e convince e interessa. Il pubblico sta ancora lì attento, ad ascoltare e applaude alla fine, con entusiasmo, cosa volete di più? Nella commedia del Gotta vi son pecche, una sopratutto. Non si sente, non si respira l'atmosfera dell'alta montagna. L'alato, il quasi mistico senso della purezza dell'alto e della solitudine è più espresso dalle parole dei personaggi, che dall'ambiente. I personaggi sembrano esprimere enfatici — colpa del Ricci? — la convinzione della loro superiorità fisica, morale e spirituale sugli uomini della pianura. Le scene però sono tagliate, senza indugi, con decisa rudezza di montanaro. Lo scrittore canavesano, in fatto di teatro e di sceneggiatura sa il fatto suo.

Cosa debbo dire dei componenti la bella affiatata compagnia? Che il Ricci, a chi lo aveva udito l'anno scorso, parve svagato, certe sere inteso a dar giù frettolosamente la sua parte con l'aria stanca o, ancora non me lo so spiegare, di prendere per il bavero. Come dire: Sono quà io e posso fare questo ed altro. Se così fosse sarebbe male, ottimo Renzo. Le cose andranno davvero bene, per questo nostro Teatro, se anche i giovani attori nostri su cui si spera, e com'è per il Ricci non a torto, si mettono a far gli estrosi. Per questa sua recitazione « millemiglia » fummo grati a Renzo una sera sola. Quando ci « disse » *L'elefante* in burletta, mandandoci fuori di teatro prestino a snebbiare alla frescanzana della notte gli arzigogoli dialettici, pur sempre rivestiti di smagliante porpora, del Benelli.

Laura Adani, l'ancor più bionda Laura, ha sulla scena, ormai una sua personalità finita. Non sappiamo se sarà ancora col Ricci, quest'altr'anno, ma la lodiamo per non averne, durante quattro anni ormai che è con lui, preso quel vezzo di andare e di dire trasognato, ascoltando il trascorrere della bella voce.... Dicono — io non l'ho mai udita se non capocomica — che l'Adani prima di andar col Ricci fosse ancor più spontanea. Certo che la sua recitazione è fresca, semplice e pur colorita, senza artifici e orpelli, nuda come la sua bella gola...

Sapete chi è in istato di grazia? Mercedes Brignone, ringiovanita di figura e di voce, splendente la candida civetteria del suo capo e che nel « Il capo delle tempeste » si prese il lusso di un finale d'atto da grande attrice, salutato da un applauso interminabile a scena aperta.

Ernesto Sabbatini, padre nobile, è tenuto, ci sembra, un po' in disparte. Ed è male. E' sempre quel bell'attore che, ragazzo, andavo a udire incantato. E ancora oggi, quale nitida evidente chiarezza di aderenza ai personaggi. E la sua voce pacatamente timbrata, ancora intatta.

Fra gli altri, Eva Magni, la « Magnina » piacevolissima anche con quel suo lieve zirlare delle parole. Un gran passo dall'altro anno. La vedemmo in « Alta montagna », tutta impeto e femminilità. Brava.

E Brizzolari, il buon « Brizio » che dicono sia stato lì lì un giorno per laurearsi ingegnere, e poi ai calcoli e ai disegni, preferì le scene, oggi sulla prima maturità ha portato a compimento il suo edificio. Squadrato e erto, senza dubbiezze. Un attore invidiabile, senza ricerche che risolve sempre, qualunque sia la parte, piacevole od ingrata. Un attore « di spalla » come si dice, che se si deciderà al gran salto, sarà bene. Brizzolari ha saldi i polsi, e di un auriga come lui il Teatro italiano mai come oggi pare averne bisogno. E nella Compagnia c'è un Costantini, giovanissimo, che incomincia a dar di prua, diritto innanzi a sè. Incerto ancora, ma spontaneo. C'è da osservarlo bene. E gli altri tutti bravi, l'Almirante, la Vaschetti, la Mayer, tenuti in pugno da una regia intelligente e precisa quale quella del Ricci a cui, qui, facciamo tanto di cappello.

Dopo una parentesi di riposo, l'Uaddan ha riaperto la sua sala degli spettacoli la sera di sabato 16 aprile ospitando la Compagnia Italiana di Prosa di Maria Melato - Piero Carnabuci - Gino Sabbatini - Angelo Calabrese che ha debuttato, con « La vena d'oro », il capolavoro di Guglielmo Zorzi. E gli spettacoli della bella formazione, che la sera di Pasqua ha recitato in un'edizione mirabile, « Maternità » del Bracco, si susseguono fra il più vivo interesse del pubblico sempre numeroso.

enne pi

Anno XI - N. 4 Tripoli, aprile 1938-XVI

Notiziario Corporativo della Libia

A CURA DEL
GOVERNO DELLA LIBIA
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA COLONIZZAZIONE

SOMMARIO

Gli uffici di collocamento in Libia . . . . . Pag. 2
Estensione alla Libia delle norme sulla disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera
Istituzioni degli Uffici di collocamento nelle provincie libiche

Disposizioni sul rilascio del Libretto di Lavoro . . . . . » 5
Apposizioni sul libretto di lavoro dei risultati della visita medica dei lavoratori addetti alla lavorazione di sostanze tossiche ed infettanti
Estensione dell'uso del libretto di lavoro ad alcune categorie di lavoratori libici dell'Industria
Estensione dell'uso del libretto di lavoro ai lavoratori libici del commercio

Istituzione del Sabato Fascista in Libia . . . . . » 6
Estensione alla Libia della Legge sul Sabato Fascista
Legge sul Sabato Fascista
Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista ad alcune categorie dell'industria e dell'artigianato

Regolamento della Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori dell'Agricoltura della Libia . » 7

L'immigrazione temporanea e il contratto di lavoro per l'industria edile e le opere pubbliche . . . . . » 10

Attività svolta dalla Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori dell'Industria e Artigianato. » 10

Attività svolta dagli Uffici della Libia del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale nel mese di gennaio 1938 . . . . . » 11

Il lavoro nella Libia Occidentale (A. M. Morgantini) . . . . . » 12

Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di gennaio 1938. » 16

Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia . . . . . » 17

Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupazione metropolitana . . . . . » 18

Consistenza e movimento dei rappresentati e associati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia . . . . . » 19

Disciplina del commercio di vendita al pubblico . . . . . » 21

Disciplina del commercio ambulante . . . . . » 21

Giurisprudenza del lavoro in Libia . . . . . » 23

Gli Uffici di Collocamento in Libia

Estensione alla Libia delle norme sulla disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera.

(R. D. 29 luglio 1937-XV, n. 2022)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia convertito in legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

CAPO I.

Uffici di collocamento.

ART. 1.

Con decreto del Governatore generale della Libia sarà istituito, in ciascun Commissariato provinciale, un Ufficio per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, cittadini italiani metropolitani. L'Ufficio provinciale di collocamento ha sede presso l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa, o in diletto di questo, presso l'organo che rappresenta detto Ufficio; esso si divide in Sezioni professionali, che hanno sede presso le rispettive Associazioni sindacali dei lavoratori.

Il collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti verrà regolato con speciale disposizione.

ART. 2

All'Ufficio di collocamento è preposta una Commissione direttiva, presieduta dal segretario federale del P. N. F. e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti le Associazioni professionali interessate di datori di lavoro e di lavoratori nel numero fissato dal decreto governatoriale di costituzione dell'Ufficio.

La Commissione direttiva ha il compito di sovraintendere all'Ufficio di collocamento dal punto di vista sindacale.

ART. 3.

La Commissione direttiva dell'Ufficio provinciale di collocamento sceglie e nomina i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate e da queste proposte; essa può, con deliberazione insindacabile, provvedere alla loro sostituzione.

Tutti i collocatori ed i funzionari dell'Ufficio e delle sue sezioni sono posti alla dipendenza di un unico dirigente, nominato dal Governo della Libia, su proposta della Commissione direttiva.

Il dirigente potrà essere scelto fra i collocatori o fra i dirigenti sindacali; egli è alla dipendenza del Governo della Colonia e per quanto riguarda la gestione amministrativa e tecnica dell'Ufficio esegue le direttive del commissario generale, presidente del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, e del Governo della Colonia; per quanto riguarda l'andamento sindacale degli Uffici stessi esegue le direttive del segretario federale del P. N. F. presidente della Commissione direttiva.

In particolare il dirigente ha i seguenti compiti:

a) dare disposizioni per la ripartizione delle richieste di mano d'opera ai collocatori sezionali, ai quali è riservata l'accettazione delle denuncie di disoccupazione e l'avviamento dei lavoratori della rispettiva categoria;

b) disciplinare le eventuali iscrizioni di un medesimo lavoratore a più sezioni dell'Ufficio di collocamento;

c) dirigere l'andamento amministrativo delle singole sezioni;

d) vigilare sotto la direzione del presidente della Commissione direttiva e del commissario generale, quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sull'andamento tecnico delle singole sezioni, nonchè sulla raccolta e rilevazione dei dati statistici della disoccupazione;

e) formulare eventuali proposte di semplificazione e di più razionale attrezzatura degli Uffici di collocamento.

ART. 4.

E' concessa agli Uffici di collocametno la esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi compiuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, riferentesi alla loro attività, ed alle offerte ed alle domande di lavoro.

ART. 5.

Il controllo sugli Uffici di collocamento e la loro coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell'ambito della propria circoscrizione, dal Consiglio coloniale della economia corporativa.

Spetta in particolar modo a detto Consiglio di stabilire, nei limiti delle disposizioni governatoriali, prescrizioni obbligatorie per gli Uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funzionamento, di impartire ad essi altre direttive ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli interessati relativamente all'attività degli Uffici di collocamento, di adempiere, infine le altre attribuzioni deferitegli dal regolamento.

La vigilanza sull'andamento e l'attività degli Uffici di collocamento è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da altri membri del Consiglio.

ART. 6.

La coordinazione dell'attività degli Uffici di collocamento della Libia, è attuata dal Governo della Colonia previa, occorrendo, consultazione degli Uffici e dei Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministeri interessati e col Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, potrà disciplinare il collocamento dei prestatori d'opera in rapporto alle migrazioni da o per la Madrepatria e alla emigrazione all'estero.

Il Governo della Colonia potrà provvedere, ove ne riconosca la necessità, a mezzo degli Uffici locali del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a spostamenti nell'interno della Colonia di operai e di famiglie coloniche.

CAPO II.

Domanda e offerta di lavoro.

ART. 7

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati per tramite degli Uffici di collocamento di cui all'art. 1. Ai datori di lavoro è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista, ai Sindacati fascisti ed agli ex combattenti, all'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'Ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

I datori di lavoro debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che per qualunque motivo abbiano licenziato o che si siano licenziati, all'Ufficio di collocamento presso il quale erano iscritti indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

Il datore di lavoro è dispensato dall'obbligo di cui al primo comma del presente articolo se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

Se, per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese, o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali, o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro ed i lavoratori non sono obbligati a fare agli Uffici di collocamento le richieste di iscrizione di cui all'art. 8 e le denuncie dal secondo comma del presente articolo, sempre che non intervenga il licenziamento.

ART. 8

I prestatori d'opera disoccupati debbono iscriversi nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti interni di collocamento presso gli Uffici medesimi competenti per territorio a seconda della residenza del prestatore, ed alla sezione competente per categoria o genere di produzione.

La iscrizione nelle liste deve essere eseguita dalla Sezione di collocamento secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

ART 9.

Il Governatore generale, nel decreto di istituzione dei singoli Uffici provinciali di collocamento, o mediante decreto successivo, ha facoltà di stabilire la data dalla quale l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 7 comincia a decorrere ed ha altresì facoltà di determinare le eccezioni che a tale obbligo ritenesse necessario stabilire.

ART. 10.

Le disposizioni precedenti si applicano, per quanto riguarda l'assunzione e il licenziamento dei lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attualmente in vigore relative all'ordine di prefenza nelle assunzioni di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e private.

CAPO III.

Penalità.

ART. 11.

Il datore che non assuma per il tramite degli Uffici di collocamento il personale disoccupato o che lo assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da L. 50 a L 300 per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di lire 3000.

Il lavoratore disoccupato che non assuma servizio per il tramite degli Uffici di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 300

Il datore di lavoro che non faccia, nel termine dell'art. 7 precedente, secondo comma denuncia dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200 con un massimo di L. 2000 per ogni lavoratore licenziato

Il prestatore d'opera disoccupato che abbia omesso di iscriversi presso l'Ufficio di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 200

ART. 12.

La mediazione, anche se gratuita, da parte dei privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura per il collocamento dei prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati, è vietata rispetto a quelle categorie di datori di lavoro e prestatori d'opera per le quali vengono istituiti negli Uffici di cui all'art. 1 del presente decreto e nel territorio di competenza degli Uffici medesimi.

Chiunque compia atto di mediazione in violazione alle norme del presente decreto, è punito con la multa fino a L. 5000. Nei casi di maggiore gravità, in caso di recidiva o quando l'atto di mediazione sia stato compiuto a scopo di lucro, la multa può essere congiunta alla detenzione fino ad un mese.

ART. 13.

Contro la mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati delle sezioni di un Ufficio di collocamento provinciale, il datore di lavoro che abbia fatto denuncia, o il lavoratore che abbia fatta richiesta di iscrizione, possono ricorrere alla Commissione direttiva preposta all'Ufficio di collocamento.

ART. 14.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, si rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscrizione oltre 24 ore dalla presentazione della denuncia o della richiesta di iscrizione è punito con l'ammenda fino a lire 300.

I prestatori d'opera che si iscrivono in Uffici di collocamento diversi da quello della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, possono essere puniti con l'ammenda fino a L. 100.

ART. 15.

Le ammende sono irrogate con decreto penale ai sensi del vigente Codice di procedura penale.

CAPO IV.

Gestione amministrativa.

ART. 16.

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione e al funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati è costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di L. 200.000 al quale contribuiscono:

a) il «fondo nazionale per la disoccupazione» di cui al R. decreto-legge 15 novembre 1928-VII, n. 2762, convertito in legge 24 giugno 1929-VII, n. 1181, per cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino al massimo di lire 100.000;

b) il fondo a disposizione del Governatore generale di cui all'art. 11, lett. b), del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, per un decimo fino al massimo di L. 20.000;

c) le associazioni coloniali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate per i rimanenti quattro decimi in misura paritaria fino al massimo di L. 80.000 secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui al successivo articolo 17, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori di opera per le quali gli Uffici sono istituiti.

ART. 17.

Per l'amministrazione del fondo, di cui al precedente articolo 16, è istituito presso il Governo della Colonia, sotto la presidenza del Governatore generale o del Segretario generale, una commissione composta:

1) dal direttore degli affari economici e della colonizzazione;

2) dal direttore dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa di Tripoli;

3) da un funzionario di ragioneria della Colonia in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) dal direttore dell'Ufficio imposte dirette;

5) da un rappresentante del P. N. F., per le Federazioni della Libia;

6) dal capo dell'Ufficio di Tripoli dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La Commissione delibera a maggioranza, e in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione coloniale.

Alle riunioni della Commissione indette agli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna associazione interessata.

ART. 18

Alla Commissione di cui all'articolo precedente spetta:

1) determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun Ufficio di colocamento in base alle proposte del Governo della Colonia;

2) ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti e le gestioni speciali indicate dall'art. 16, nella proporzione dell'articolo stesso stabilite;

3) provvedere alla riscossione delle singole quote di contributo, al deposito di esse e al pagamento a ciascun Ufficio dell'ammontare della rispettiva assegnazione;

4) compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli Uffici, comunicati dal Governo della Colonia, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

ART. 19.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, può, con suo decreto, sentito il Governatore generale e il Consiglio superiore coloniale, stabilire che le disposizioni sul collocamento di cui al presente decreto siano estese in quanto applicabili, anche a determinate categorie di lavoratori cittadini italiani libici e per determinate circoscrizioni territoriali.

Col medesimo decreto saranno stabilite le norme regolamentari per il collocamento di tale mano d'opera.

Alle spese necessarie per il funzionamento delle sezioni per i cittadini italiani libici provvederà il Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

CAPO V.

Disposizioni generali.

ART. 20.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni integrative ed esecutive del presente ordinamento, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Lessona — Lantini — Di Revel.

Istituzioni degli uffici di Collocamento nelle Provincie libiche.

(D. G. 26 marzo 1938-XVI, n. 6366)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934 sull'ordinamento organico della Libia, convertito in legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. D. 29 aprile 1935 n. 2006 sull'ordinamento sindacale della Libia;

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007 sull'istituzione ed ordinamento dei Consigli ed Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa della Libia;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 27 dicembre 1936-XV che detta norme integrative ed esecutive dell'ordinamento sindacale libico;

Visto il R. D. 29 luglio anno XV n. 2022 sulla disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera e sulla istituzione degli Uffici di Collocamento in Libia;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di addivenire alla legalizzazione istituzione degli Uffici provinciali di Collocamento della Libia che già da anni svolgono la propria attività;

DECRETA:

ART. 1.

Sono istituiti gli Uffici provinciali di Collocamento di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna con giurisdizione sul territorio delle rispettive provincie.

ART. 2.

Agli Uffici istituiti in base all'articolo predetto spetta il collocamento delle categorie di prestatori d'opera, cittadini italiani metropolitani, rappresentati dalle rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura, del commercio, dell'industria e dell'artigianato con le eccezioni disposte dal R. D. 29 luglio 1937, n. 2022.

ART. 3.

La Commissione direttiva, presieduta dal Segretario Federale del P. N. F., prevista per ciascun Ufficio provinciale di Collocamento dall'art. 2 del R. D. 29 luglio 1937, è composta di quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle competenti organizzazioni sindacali degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali e degli artigiani o di quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura, del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

ART. 4.

Per l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di rivolgersi ad Uffici di Collocamento è stabilita dal giorno 21 aprile 1938-XVI.

Tripoli, li 26 marzo 1938-XVI.

Il Reggente del Governo
BRUNI

> Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.
>
> (XXII Dichiarazione della Carta del Lavoro)

Disposizioni sul rilascio del libretto di lavoro

Apposizione sul libretto di lavoro dei risultati della visita medica dei lavoratori addetti alla lavorazione di sostanze tossiche ed infettanti.

(D. G. 11 marzo 1938, n. 4734)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 3 dicembre 1934, n. 2012 che stabilisce l'ordinamento organico della Libia;

Visto l'art. 71, secondo comma, del R. D. 20 marzo 1933 n. 702 che stabilisce l'ordinamento sanitario per le Colonie;

Visto il R. D. 21 agosto 1936-XIV n. 1863 concernente l'estensione alla Libia della legge sull'istituzione del libretto di lavoro;

Considerato che in conseguenza dello sviluppo industriale che ha assunto la Libia ed in attesa dell'estensione alla Colonia del regolamento generale sull'igiene del lavoro vigente nel Regno, è necessario ed urgente provvedere ad opportune visite mediche per i lavoratori addetti alla lavorazione di sostanze tossiche ed infettanti;

Ritenuto opportuno disporre che l'avvenuta visita sopra indicata risulti da apposita dichiarazione da inserirsi nel libretto di lavoro dell'operaio interessato;

Sentito l'Ispettorato di Sanità della Libia;

Sentito il Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

ART. 1.

Nelle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, quali risultano dall'elenco annesso al decreto 20 marzo 1929 del Ministro per l'Economia Nazionale, i lavoratori dovranno essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza debbono esporsi;

b) successivamente, per i periodi indicati nello stesso elenco, per constatare il loro stato di salute.

ART. 2.

Le dichiarazioni di visita medica dovranno essere apposte sul libretto di lavoro dell'operaio interessato in apposite pagine destinate a tale uso.

ART. 3

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 119 del vigente Ordinamento sanitario per le Colonie approvato con R. D. 20 marzo 1933 n. 702.

Tripoli, 11 marzo 1938-XVI.

Il Reggente del Governo
BRUNI

(ALLEGATO)

Prospetto annesso al D. M. 20 marzo 1929 contenente l'elenco delle lavorazioni industriali nelle quali si adoperino o si producano sostanze tossiche od infettanti, soggette alle disposizioni concernenti le visite mediche.

N.	Causa del rischio	Lavorazioni o categorie di lavoratori	Visita preventiva	Periodo delle visite periodiche
1	Carbonchio e Morva	Infermerie per animali; Sardigne; Fabbriche di concimi con residui animali; Concerie di pelli di provenienza extra-europea; Lavorazione di crini di provenienza extra-europea.	No	Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
2	Anchilostomiasi	Minatori	Si in tutte le miniere che occupano più di 20 operai	Quadrimestrale (soltanto nelle miniere infette od in quelle risanate da meno di un anno)
3	Piombo	Lavoratori addetti:		
		a) ai forni di estrazione del piombo dei minerali;	Si	Bimestrale
		b) alle manipolazioni dei lingotti;	No	Quadrimestrale
		c) alle fabbriche di composti di piombo;	Si	Bimestrale
		d) alle fabbriche di colori piombiferi e di vernici piombifere quando contengano più del 2 per cento di piombo;	Si	Id.
		e) alle fabbriche (fonderie) di lamine tubi proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo (giocattoli lettere statue caratteri di stampa ecc.);	No	Id.
		f) ai lavori di pittura o di intonaco con colori di piombo quando si tratti di verniciatori di professione, anche se non usino sempre colori piombiferi;	No	Id.
		g) ai lavori di composizione tipografica (a mano con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);	Si	Quadrimestrale
		h) ai lavori di cromolitografia eseguiti con colori o polveri piombiferi;	Si	Bimestrale
		i) alla fabbricazione ed al governo degli accumulatori; (carica, pulizia, riparazioni, ecc.)	Si	Id.
		l) alla vetrificazione delle terraglie dolci; ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrina o vernici piombifere;	Si	Trimestrale
		m) alla zincatura delle lamiere od alla stagnatura o verniciatura di recipienti con materiali contenenti piombo;	No	Quadrimestrale
		n) alla lavorazione del caoutchouc piombifero;	No	Id.
4	Mercurio	Lavoratori addetti:		
		a) ai forni di estrazione del mercurio dal minerale;	Si	Bimestrale
		b) al trattamento dei neri (stupp);	Si	Bimestrale quando il trattamento dei neri sia fatto a mano; quadrimestrale quando sia fatto con mezzi meccanici
		c) al travasamento del mercurio ed alla carica delle bombole;	Si	Bimestrale quando il travasamento del mercurio sia fatto a mano; quadrimestrale quando sia fatto con mezzi meccan.
		d) alla fabbricazione di istrumenti di fisica e mercurio;	No	Quadrimestrale
		e) al secretaggio delle pelli da feltro ed alla pomiciatura dei cappelli relativi;	Si	Bimestrale quando il secretaggio o la pomiciatura siano fatti a mano; quadrimestrali quando siano fatti meccanicamente
		f) alla fabbricazione della soda caustica col metodo della elettrolisi a catod. di mercurio.	Si	Quadrimestrale
5	Fosforo bianco (giallo)	Lavoratori addetti alle fabbriche di fuochi di artificio e di miccie per mina	Si	Quadrimestrale
6	Cromati alcalini	Lavoratori addetti alla fabbricazione	No	Bimestrale
7	Clorati alcalini	Lavoratori addetti alla fabbricazione	No	Bimestrale
8	Cloro e acido cloridrico	Lavoratori addetti alla fabbricazione	Si	Bimestrale
9	Solfuro di carbonio	Lavoratori addetti:		
		a) alla fabbricazione di solfuro di carbonio;	Si	Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
		b) all'estrazione di olii, o di grassi, o di essenze o di resine mediante il solfuro di carbonio;	Si	Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
		c) alla sala delle baratte nelle fabbriche di seta artificiale col metodo della viscosa;	Si	Id.
		d) alla vulcanizzazione a freddo ed alla soluzione del caoutchouc con solfuro di carbonio;	Si	Id.
		e) all'uso industriale di qualunque sostanza sciolta nel solfuro di carbonio;	Si	Id.
		f) alla distruzione di parassiti nocivi ai cereali in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale	Si	Id.
10	Idrogeno solforati	Lavoratori addetti:		
		a) alle sale di filatura della viscosa nelle fabbriche di seta artificiale;	Si	Bimestrale
		b) alla vuotatura dei pozzi neri in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale, qualora si faccia con mezzi non pneumatici	Si	Id.
11	Acido cianidrico e cianuri	Lavoratori addetti:		
		a) alla derattizzazione ed alla disinsettazione delle navi o di altri ambienti;	Si	Bimestrale
		b) alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura, in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industriale;	Si	Id.
		c) alla depurazione chimica del gas illuminante;	Si	Id.
		d) alle operazioni di fotografia mediante cianuri;	No	Bimestrale
		e) alle operazioni di galvanoplastica mediante cianuri;	No	Bimestrale
		f) alle operazioni di tempera o di cementazione carburante della ghisa al cianuro	No	Id.
12	Cloruro o bromuro di cianogeno ed etere cianocarbonico	Lavoratori addetti:		
		a) alla produzione delle sostanze a fianco indicate;	Si	Bimestrale
		b) alla derattizzazione od alla disinsettazione delle navi o di altri ambienti;	Si	Id.
13	Benzina, benzolo, toluolo, xilolo	Uso industriale di qualunque sostanza sciolta in benzina, benzolo, toluolo o xilolo	Si	Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
14	Benzina contenente composti organo-metallici od altre sostanze tossiche	Lavoratori addetti:		
		a) alla preparazione delle miscele;	Si	Bimestrale
		b) alla pulitura e riparazione di motori che adoperino la detta benzina	Si	Id.
15	Tetracloruro di carbonio	Lavoratori addetti all'uso industriale di qualunque sostanza sciolta nel tetracloruro di carbonio	Si	Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
16	Acetone	Lavoratori addetti all'uso industriale di qualunque sostanza sciolta nell'acetone	Si	Visita trimestrale e visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
17	a) Derivati nitrati e clorati degli idrocarburi benzinici o dei fenoli	Lavoratori addetti alle fabbriche nelle quali si preparano e si usano: nitrobenzolo, nitrotoluolo, nitroxilolo, dinitrobenzolo, trinitrofenolo, (acido picrico), trinitroluolo (tritolo o trotyl), clorobenzolo, cloronitrobenzolo, paranitrofenolo, dinitrofenolo, binitrotoluolo	Si	Id.
	b) Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli	Anilina (amido-benzolo), toluidina (amido toluolo), xilidina (amido-xilolo), fenilendiamina, parafenilendiamina, toluilendiamina	Si	Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione
	c) Derivati alogenati del metano e dell'acetilene.	Tetracloroetano, tricloroetilene, triclorometano (cloroformio), cloruro di etile, bromuro, cloruro e loduro di metile	Si	Id.
18	Cloropicrina (nitrocloroformio).	Distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura di quanto assuma il carattere professionale di lavorazione industriale	Si	Id.
19	Cloruro di carbonile (fosgene)	Lavorazioni industriali nelle quali è usato	Si	Mensile

Estensione dell'uso del libretto di lavoro ad alcune categorie di lavoratori libici dell'industria.

(D. G. 17 marzo 1938, n. 5785)

IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 5 del R. D. 21 agosto 1936-XIV, concernente la istituzione del libretto di lavoro per i cittadini libici;

Visto il D. G. 20 ottobre 1937, n. 23336, con il quale è stato approvato il modello di libretto di lavoro per i libici;

Visto il contratto tipo per i lavoratori indigeni addetti alla industria edile e stradale, approvato con D. G. n. 23380 del 29 settembre 1937, che stabilisce l'obbligo del libretto di lavoro per le maestranze libiche qualificate, addette all'industria edile e stradale;

Visto il D.G. n. 1936 in data 26 gennaio 1938 che stabilisce le categorie di lavoratori libici del commercio per le quali vige l'obbligo del rilascio del libretto di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di estendere ad altre categorie di lavoratori libici addetti all'industria ed all'artigianato l'uso del libretto di lavoro;

Considerato che non sono ancora stati costituiti gli organi collegiali dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa che devono pronunciarsi ai sensi del citato art. 5;

DECRETA:

ART. 1.

Oltre ai libici appartenenti alle categorie professionali per le quali è stato disposto coi provvedimenti governatoriali indicati nelle premesse, il libretto di lavoro sarà rilasciato nelle provincie libiche alle seguenti categorie di lavoratori libici:

a) addetti ai servizi del traffico e dei trasporti vari;
b) addetti alle comunicazioni elettriche;
c) lavoratori del vetro e della ceramica;
d) lavoratori dell'industria tessile;
e) lavoratori dell'industria estrattiva;
f) addetti ai servizi autotramviari urbani ed interurbani.

ART. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Libia del presente decreto tutti i lavoratori contemplati nell'art. 1 devono essere muniti del libretto di lavoro ed entro il mese successivo il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto.

Tripoli, li 17 marzo 1938-XVI.

Il Reggente del Governo
BRUNI

Estensione dell'uso del libretto di lavoro ai lavoratori libici del commercio.

(D. G. 26 gennaio 1938, n. 1936)

ART. 1.

Oltre alle categorie professionali per le quali l'uso del libretto verrà stabilito dai contratti tipo ai sensi dell'art. 2 del D. G. 20 ottobre 1937-XV, n. 23336, il libretto di lavoro sarà rilasciato alle seguenti categorie di cittadini libici:

a) addetti alle case di deposito, vendite e spedizioni;
b) lavoratori del commercio alimentare;
c) lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
d) portieri;
e) addetti ad agenzie e studi professionali;
f) lavoratori del credito e dell'assicurazione.

ART. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Libia del presente decreto tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1 debbono essere muniti del libretto di lavoro ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto.

Tripoli, li 26 gennaio 1938-XVI.

Il Governatore Generale
BALBO

Istituzione del Sabato Fascista in Libia

Estensione alla Libia della Legge sul Sabato Fascista.

(R. D. 3 aprile 1937, n. 1090)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista nel Regno, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti gli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo alla istituzione del Sabato Fascista, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2281.

ART. 2.

La determinazione dei casi di servizio speciali e delle eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro, di cui agli articoli 1 e 3 del citato Regio decreto-legge è demandata, in Libia, al Governatore generale.

ART. 3.

Le attribuzioni, che, in base all'art. 4 del citato R. decreto-legge, sono esercitate nel Regno dal prefetto spettano, in Libia, al commissario generale; e quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo spettano al Governo della Colonia che ha facoltà di delegarle agli Uffici coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

ART. 4.

Il Governatore generale è autorizzato ad emanare norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Lessona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Istituzione del Sabato Fascista nel Regno.

(R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1010)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100;

Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

L'orario normale di ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali pei quali con disposizione del Ministro, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio o di lavoro nel pomeriggio di sabato sarà ricuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta salva pei salariati la limitazione normale massima delle quarantotto ore settimanali.

Nulla è innovato alle disposizioni relative ai giorni festivi.

ART. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile anche agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado nonchè al personale delle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, il lavoro del personale non considerato dai precedenti articoli che presta la proprio opera alla dipendenza altrui ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13, salve le eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro da approvarsi nelle forme di legge, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista.

In tali casi saranno stabiliti per i prestatori d'opera turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni.

Ai minori degli anni 21, però, dovrà essere sempre lasciato libero il pomeriggio di sabato.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio di sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di stipendio o di salario.

ART. 4.

Il Prefetto, per superiori esigenze d. interesse generale, d'intesa con il Segretario Federale, può sospendere l'applicazione della disposizione di cui al precedente articolo, specificando, nel relativo decreto da emanarsi sentito il competente Ispettorato corporativo, il periodo di tempo, gli uffici, le zone, le aziende od i rami di attività, ai quali la sospensione si riferisce.

ART. 5.

Le ore pomeridiane di sabato sono destinate alle attività di carattere addestrativo prevalentemente premilitare e post-militare, come ad altre di carattere politico, professionale, culturale e sportivo.

All'uopo il personale lasciato libero in applicazione delle norme del presente decreto dovrà mettersi a disposizione delle rispettive organizzazioni del Regime per le attività che il Segretario Federale, sentiti le autorità ed i dirigenti responsabili, preordinerà tenendo conto particolarmente delle esigenze della istruzione premilitare e post-militare.

Nella domenica potranno indirsi di regola soltanto manifestazioni culturali, sportive e ricreative, salvo speciali circostanze in ricorrenze celebrative, periodi continuativi di istruzioni per i campi d'armi, manovre e altre attività di natura simile

Almeno una domenica al mese dovrà essere lasciata completamente libera.

ART. 6.

Il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni circa la cessazione del lavoro nel pomeriggio del sabato è punito con l'ammenda sino a L. 10 per ogni persona occupata nel lavoro al quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda in ogni caso non può mai essere inferiore a L. 20.

ART. 7.

I singoli Ministri sono autorizzati ad emanare, sentito quello per le finanze e il Segretario del Partito Nazionale Fascista, le norme di attuazione del presente decreto per il personale nonchè per gli Istituti ed Enti dipendenti o soggetti alla propria vigilanza e ad integrare e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni vigenti con quelle del presente decreto.

Per i prestatori d'opera, cui si applicano le disposizioni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, le modalità di attuazione del presente decreto saranno stabilite nei singoli contratti collettivi di lavoro e norme od accordi corporativi.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

ART. 9

Il presente decreto, che entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935, anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista ad alcune categorie dell'industria e dell'artigianato.

(D. G. 7126 del 7 aprile 1938)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. L. 3 dicembre 1934 n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il R. D. L. 20 giugno 1935 n 1010 sull'istituzione del Sabato Fascista;

Visto il R. D. 3 aprile 1937 n. 1090 concernente l'estensione alla Libia della legge sul Sabato Fascista;

Visto l'art. 2 del R. D. sudetto che demanda, in Libia, al Governatore Generale la determinazione delle eccezioni all'applicazione del Sabato Fascista che nel Regno sono stabilite mediante contratti collettivi di lavoro;

Vista la lettera n. 3314 in data 29 marzo 1938 dell'Associazione Fascista dei Lavoratori della Industria e dell'Artigianato della Libia con la quale si chiede la determinazione delle eccezioni, per quanto attiene all'industria e all'artigianato;

Visto il contratto collettivo nazionale per l'attuazione del Sabato Fascista in aziende industriali stipulato tra le Confederazioni competenti in data 15 luglio 1935;

Sentito il perere dell'Ispettore del P. N. F. per la Libia;

Sentito il parere delle Associazioni Fasciste degli Industriali e degli Artigiani della Libia;

DECRETA:

In applicazione del disposto contenuto nell'art. 2 e nell'art. 4 del R. D. 3 aprile 1937 numero 1090, sono stabilite le seguenti eccezioni alla applicazione del Sabato Fascista nel campo dell'industria e dell'artigianato.

Esclusioni dipendenti dalla natura delle industrie.

Industrie continuative. Operai addetti ad attività per cui si applica il riposo settimanale per turno perchè a fuoco continuo, a processi tecnici continui o stagionali, o rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente tutti i giorni della settimana e cioè:

a) attività di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 estesa alla Libia con R. D. 8 aprile 1937-XV, n. 868;

b) opifici di cui all'articolo 11 della predetta legge 22 febbraio 1934 n. 370 estesa alla Libia con R. D. 8 aprile 1937 n. 868;

c) personale navigante (art. 1 n. 5 della predetta legge 22 febbraio 1934 n. 370);

d) personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie o tranvie pubbliche (art. 1 n. 9 della predetta legge 22 febbraio 1934 n. 370 estesa alla Libia con R. D. 8 aprile 1937, anno XV, n. 868);

Operai svolgenti mansioni che, pur non rientrando in quelle sopra indicate, sono con queste ultime connesse in modo che la loro sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro.

Tali mansioni, a richiesta delle parti interessate, potranno essere determinate con nostro successivo provvedimento.

Industrie diverse. - Operai addetti ad attività:

a) che soddisfano bisogni che si manifestano anche o specialmente il sabato o la domenica mattina (es: vigilanza nelle Aziende e degli impianti, manutenzione, pulizia e riparazioni relative che non si possono effettuare in altri giorni o di domenica (art. 16 legge 1934), giornali, spettacolo, pasticceria fresca;

b) rivolte alla raccolta di materie prime o prodotti soggetti a facile deterioramento (es: lavorazione del latte, del pesce);

c) che non possono essere sospese per ragioni tecniche per più di un giorno alla settimana (es.: miniere in terreno spingente o franoso).

Le industrie di cui si tratta saranno determinate con nostro decreto su richiesta delle organizzazioni interessate.

Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.

Operai che lavorano a tre squadre.

Operai addetti a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di operai, anche attuando le 48 ore, lavorano a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.

Esclusioni riguardanti gli impiegati

Impiegati la cui attività è direttamente collegata con quella degli operai per cui è ammesso il lavoro nel pomeriggio del sabato, ovvero è della stessa natura dell'attività di questi ultimi:

Esclusioni riguardanti da circostanze Eccezionali o particolari.

Utilizzazione del pomeriggio del sabato per lavori urgenti che non possono essere eseguiti negli altri giorni della settimana e per lavori che si svolgono in zone dell'interno in località lontane de centri abitati o che comunque non permettano l'utilizzazione del Sabato Fascista pei fini per i quali esso è stato istituito.

Le ditte chiederanno, per il tramite delle Unioni provinciali fasciste degli Industriali e degli Artigiani, la relativa autorizzazione del Segretario Federale competente per territorio che deciderà sentito le organizzazioni interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere tempestivamente chiesta, le ditte faranno immediata segnalazione al Segretario Federale del lavoro effettuato.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 21 aprile 1938-XVI.

Tripoli, li 7 aprile 1938-XVI.

Il Governatore Generale
BALBO

Regolamento della Cassa Mutua Malattie per i Lavoratori dell'Agricoltura della Libia

ART. 1.

L'Organizzazione e il funzionamento della Mutua di Malattia per i lavoratori metropolitani dell'Agricoltura della Libia, sono regolate dalle disposizioni emanate dal Comitato direttivo, in conformità delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

La Mutua di Malattia ha giurisdizione su tutto il territorio della Libia.

Iscrizione dei lavoratori.

ART. 2.

L'iscrizione alla Mutua di Malattia è obbligatoria per tutti i lavoratori metropolitani addetti ad aziende agricole, osservate le condizioni ed i limiti dello Statuto.

ART. 3.

L'iscrizione alla Mutua di Malattia si effettua a mezzo di schede famigliari, nelle quali debbono essere compresi tutti i lavoratori agricoli ed i componenti la loro famiglia anche se occupati in aziende agricole non rappresentate dall'Associazione Fascista degli Agricoltori.

Le predette schede saranno aggiornate ogni anno a cura della Mutua di Malattia, coadiuvata dalle Unioni Provinciali Fasciste dei lavoratori dell'Agricoltura.

ART. 4.

Indipendentemente dalla formazione delle schede famigliari, il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare alla Mutua di Malattia tutti i lavoratori agricoli occupati nella propria azienda.

Per gli impiegati delle Aziende Agricole saranno concordate norme particolari tra le due associazioni.

La denuncia deve essere fatta entro i 15 giorni dall'inizio di ciascuna annata agraria, e per gli assunti nel corso dell'annata, entro otto giorni dall'assunzione.

Gli iscritti alla Mutua hanno l'obbligo di comunicare alla stessa il cambiamento di domicilio.

ART. 5.

In caso di mancata denuncia da parte del datore di lavoro, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo seguente, la Mutua di Malattia può provvedere ai necessari accertamenti a mezzo degli Uffici di Collocamento o dei Fiduciari Sindacali.

ART 6.

Nei confronti del datore di lavoro, che non adempie alle denuncie sopraindicate, indipendentemente dalle penalità stabilite dalla legge, per le infrazioni contrattuali, la Mutua ha diritto di rivalersi sull'inadempimento del costo delle prestazioni concesse ai lavoratori non denunciati, oltre quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, per il mancato versamento di contributi.

Nelle stesse responsabilità incorre il datore di lavoro per l'inesattezza delle denuncie che servono di base all'iscrizione alla Mutua di Malattia o all'accertamento dei contributi dovuti.

ART. 7.

Oltre quanto stabilito dai precedenti articoli, l'iscrizione dei lavoratori agricoli alla Mutua, potrà essere regolata dalle speciali disposizioni che dovessero essere emanate da norme corporative, da contratti di lavoro o da convenzioni fra le Organizzazioni interessate.

E' pure in facoltà del Comitato direttivo della Mutua, di dare le disposizioni necessarie per disciplinare e controllare la iscrizione o la cancellazione dei lavoratori dagli elenchi e per seguire le relative variazioni.

ART. 8.

L'iscrizione del lavoratore alla Mutua di Malattia decorre dal giorno in cui l'elenco comunale, ove è compreso, diviene definitivo, oppure nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 4, dalla data in cui sorge per il datore di lavoro l'obbligo di effettuare la denuncia.

ART. 9.

La Mutua, divenuta definitiva l'iscrizione, rilascia al lavoratore un libretto di riconoscimento che deve essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni.

Sul predetto libretto dovranno essere indicati gli elementi necessari per la identificazione dell'iscritto e dei componenti la sua famiglia, la categoria cui appartiene e l'azienda ove sia normalmente occupato.

Il libretto perde ogni validità in caso di cessazione di appartenenza alla Mutua o di perdita del diritto alle prestazioni.

ART. 10.

versati e non ha più diritto alle prestazioni.

Cessa di essere iscritto alla Mutua di Malattia, senza far luogo a rimborso di contributo il lavoratore che:

a) da tre mesi abbia perduto la qualifica di lavoratore agricolo;

b) trasferisca la residenza in territorio diverso da quello su cui ha giurisdizione la Mutua.

Per i chiamati a prestare servizio militare o nei corpi permanenti della M. V. S. N. valgono le norme stabilite dall'art. 3 dello Statuto.

ART. 11.

Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni per i tre mesi successivi alla perdita della qualifica richiesta per l'iscrizione alla Mutua di Malattia soltanto se nei 18 mesi precedenti tale perdita siano stati versati al suo nome 90 contributi giornalieri e tre mesi di contributi.

Detta disposizione si estende anche nel caso di disoccupazione involontaria.

Contributi.

ART. 12.

Per ogni iscritto dai 14 ai 65 anni, anche se non retribuito, è dovuto alla Mutua di Malattia il contributo che è stabilito nella tabella n. 1 annessa al presente Regolamento.

Per gli iscritti non retribuiti, la ritenuta verrà effettuata a carico degli altri elementi retribuiti.

ART. 13.

Il contributo, avuto riguardo alle necessità del bilancio e agli sviluppi dell'assistenza, può essere variato dal Comitato direttivo della Mutua di Malattia, con l'approvazione del Governo della Libia.

Gli aumenti o le diminuzioni dei contributi non hanno effetto retroattivo se non nei casi espressamente indicati dal Comitato stesso.

ART. 14.

Il contributo, è dal datore di lavoro, versato alla Mutua, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato direttivo, entro 10 giorni dalla scadenza della rata.

La rateazione sarà bimestrale.

Il diritto di rivalsa sul lavoratore, per la metà del contributo a suo carico, deve essere esercitato all'atto della corresponsione del salario; non può essere fatto valere in ritardo o con effetto retroattivo sui salari già corrisposti.

In ogni caso le trattenute al lavoratore non possono essere effettuate per periodi superiori ad un mese. Qualunque patto in contrario alle disposizioni di cui sopra, è nullo.

Per i mezzadri i contributi verranno anticipati dal datore di lavoro e addebitati nel conto corrente del lavoratore.

ART. 15.

La riscossione dei contributi mutualistici può essere fatta a mezzo ruoli, con le norme vigenti per la riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali, o a mezzo di conto corrente postale.

ART. 16.

Al datore di lavoro inadempiente ai versamenti nei termini stabiliti, la Mutua applicherà le sanzioni previste dall'art. 18 dello Statuto, salvo le maggiori sanzioni di legge per la violazione del contratto collettivo di lavoro e dei patti aggiunti.

Il pagamento del contributo resta sospeso durante il periodo di malattia del lavoratore direttamente indennizzato dalla Mutua.

Diritto alle prestazioni.

ART. 17.

Il diritto alle prestazioni pecuniarie sorge con il verificarsi di una malattia che produca incapacità effettiva al lavoro specifico.

Sussiste detta incapacità, agli effetti del diritto alle prestazioni, allorquando una alterazione o disordine anatomo funzionale, oggettivamente o clinicamente constatabile, impedisca o renda dannosa l'esplicazione del lavo-

ro abituale e richieda l'intervento del medico a scopo di cura.

ART. 18.

La Mutua non è tenuta a dare prestazioni nei casi di malattia dipendente da infortunio riportato in occasione di lavoro e protetto dall'assicurazione obbligatoria.

Tuttavia su deliberazioni del Comitato direttivo previ accordi con l'Istituto assicuratore, possono in tali casi essere concesse le indennità complementari e le prestazioni sanitarie.

ART. 19.

Per le donne iscritte alla Mutua, il diritto alle prestazioni è esteso al caso di parto, per un perido di giorni 15. Lo stesso trattamento è concesso per il periodo di malattia dipendente da parto prematuro o da aborto non procurato.

Le predette norme, per quanto riflette il diritto alla indennità giornaliera, non si applicano alle donne soggette alle leggi per l'assicurazione obbligatoria per la maternità.

ART. 20.

Il diritto alle prestazioni sanitarie per malattia decorre dalla data di iscrizione, mentre le indennità saranno corrisposte sempre che al nome del lavoratore risultino maturati i contributi per un periodo di almeno tre mesi, se nei 18 mesi precedenti la malattia risultino versati al suo nome almeno 90 contributi giornalieri.

Tuttavia resta in facoltà del Comitato direttivo di dettare norme aggiunte per la concessione di determinate prestazioni agli iscritti che all'atto della malattia non abbiano raggiunto il numero minimo di contributi di cui sopra.

ART. 21.

Non danno diritto ad alcuna prestazione da parte della Mutua:

a) le malattie dipendenti da abusi di alcoolici o da uso di stupefacenti;

b) le malattie determinanti incapacità totale permanente al lavoro, al momento della iscrizione alla Mutua;

c) le malattie dolosamente provocate o aggravate o fraudolentemente protratte nella loro durata ed i casi di simulazione di malattia, salvo le maggiori sanzioni di legge.

ART. 22.

Decade dal diritto delle prestazioni per la malattia in corso l'iscritto che:

a) venga internato in casa di pena o di correzione;

b) si renda recidivo nell'inosservanza delle prescrizioni mediche per la cura della malattia;

c) attenda a lavoro manuale o ad attività compromettenti la sua guarigione;

d) rifiuti il ricovero in casa di cura disposto dalla Mutua;

e) venga dimesso da una casa di cura per gravi infrazioni disciplinari;

f) rifiuti di sottoporsi alle visite di controllo ed agli accertamenti in genere disposti dalla Mutua;

g) ricorra all'assistenza di persone esercenti abusivamente l'arte sanitaria;

h) risulti affetto da malattia cronica dopo aver usufruito, per la durata di almeno sei mesi continuativi o complessivi, delle prestazioni sanitarie concesse alla Mutua, salvo il limite stabilito per le indennità del successivo articolo.

ART. 23.

Incorre la sospensione del diritto alle prestazioni l'iscritto che:

a) ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi alle visite di controllo e di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Mutua;

b) non si attenga alle prescrizioni del medico curante o del medico della Mutua, dirette a perseguire la guarigione clinica.

L'iscritto, anche con la sanatoria della sospensione, non può essere indennizzato per il periodo in cui non ha usufruito delle prestazioni in dipendenza della sospensione stessa.

ART. 24.

Le cause di limitazione, perdita o sospensione del diritto alle prestazioni di cui agli articoli precedenti sono accertate dagli Organi tecnici della Mutua che ne dovrà dare comunicazione scritta all'interessato.

Contro il deliberato della Mutua è ammesso il ricorso entro il termine di giorni 15 dalla predetta comunicazione.

Sui ricorsi si pronuncia il Comitato direttivo che, ove si tratti di questione medica, dovrà fare intervenire nel giudizio uno o più esperti medici non aventi alcun raporto economico con la Mutua.

Nei casi di dolo o frode colpiti da sanzioni penali, il Comitato direttivo provvederà alla revoca temporanea dell'iscrizione del colpevole alla Mutua.

La revoca predetta non può dar luogo ad alcun rimborso dei contributi.

In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti è riservata alla Mutua l'azione di recupero per le indennità e le spese indebitamente erogate.

ART. 25.

La Mutua può limitare tanto le prestazioni in danaro quanto quelle in natura o sospenderle nei casi di gravi epidemie, di guerra o di estesi cataclismi.

Dette limitazioni o sospensioni devono essere decise dal Comitato direttivo e approvate dal Governo della Libia.

Prestazioni.

ART. 26.

Si considerano di carattere essenziale le prestazioni di cui al comma a) b) e c) dell'art. 2 dello Statuto e sono concesse, osservati i limiti di detto articolo, con precedenza assoluta su tutte le altre forme di prestazioni.

Le diverse forme di prestazioni, oltre a quanto è previsto dal presente Regolamento prendono norma dalle disposizioni di volta in volta adottate dal Comitato direttivo della Mutua.

Nell'attuazione delle singole assistenze la Mutua coordinerà le proprie iniziative con la azione assistenziale svolta da altri Enti ed organismi, nell'intento precipuo di evitare duplicati o dispersioni di mezzi.

Indennità giornaliera.

ART 27.

In caso di malattia riconosciuta dalla Mutua, compete allo iscritto, per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi o complessivi nel corso di un anno, l'indennità giornaliera stabilita, a seconda della categoria, della età e sesso, dalla tabella n. 2 annessa al presente Regolamento.

L'iscritto che nel corso di un anno abbia usufruito del periodo massimo di 120 giorni di indennità, non ha più diritto, nell'anno ad ulteriori corresponsioni di indennizzo, anche se la malattia sia ancora in atto.

E' in facoltà del Comitato Direttivo, osservati i limiti dello Statuto, di variare la misura della indennità stabilita nella predetta tabella.

ART. 28.

L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal sesto giorno di malattia riconosciuta dalla Mutua, ed è pagata a periodi quindicinali posticipati a mezzo di assegno di conto corrente postale.

ART. 29.

Non sono soggette alla carenza, di cui all'articolo precedente, le ricadute di malattia che si verifichino entro dieci giorni dalla dichiarazione di guarigione. La ricaduta che si verifica oltre il decimo giorno dalla dichiarazione di guarigione viene considerata, a tutti gli effetti, come una nuova malattia.

La carenza grava sul lavoratore salvo il caso di patto contrario stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dalle norme similari.

ART. 30.

Non è ulteriormente indennizzabile la malattia di carattere cronico e le sue eventuali complicazioni, quando il lavoratore abbia usufruito per la detta malattia di un periodo continuativo o complessivo di 120 giorni di indennizzo.

In ogni caso il carattere di cronicità della malattia viene accertato dal medico di controllo della Mutua.

Contro l'accertamento del Medico di controllo è ammesso ricorso al Comitato direttivo nei modi e termini previsti dall'articolo 24 del presente Regolamento.

ART. 31.

Allorquando il lavoratore, per legge o per contratto di lavoro o per altre forme di previdenza e di assistenza, usufruisca durante la malattia di una prestazione economica da parte di altro Ente, l'integrazione a carico della Mutua di cui all'art. 3 dello Statuto può essere concessa soltanto sino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità giornaliera prevista dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Non rientrano in detta norma i casi in cui il lavoratore percepisca altre indennità per atti di libera e volontaria previdenza.

ART. 32.

Il periodo di malattia indennizzabile è quello certificato dal medico curante e riconosciuto dal medico di controllo della Mutua.

In ogni caso è decisivo l'accertamento prognostico del medico di controllo della Mutua.

ART. 33.

Non hanno diritto alla indennità giornaliera, oltre a quanto disposto nei precedenti articoli 21, 22 e 23:

a) le malattie di natura venerea;

b) le malattie per lesioni riportate in rissa;

c) le malattie dipendenti da tentato suicidio.

ART. 34

L'indennità di malattia non compete all'iscritto durante il periodo di degenza in ospedale od in stabilimento di cura a spese della Mutua.

Tuttavia nel caso che il degente abbia persone legalmente viventi a suo carico, la Mutua è tenuta a corrispondere all'iscritto, per il periodo di degenza, una indennità pari alla metà di quella prevista nella tabella annessa al presente Regolamento.

Assistenza sanitaria comune.

ART. 35.

L'Assistenza sanitaria che la Mutua è tenuta a prestare ai propri iscritti, che si trovino nelle condizioni volute dai precedenti art. 17 e 20, comprende:

a) la cura e la consultazione ambulatoriale;

b) la cura a domicilio, quando le condizioni dell'ammalato non gli consentano di recarsi all'ambulatorio;

c) l'assistenza ospedaliera;

d) le misure per la profilassi e la prevenzione delle malattie.

Nei casi in cui l'iscritto riceva già assistenza sanitaria da parte di altro Ente, specie per quanto concerne la tubercolosi e la maternità, si osserva quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto.

ART. 36.

La Mutua provvede all'assistenza sanitaria a mezzo degli organismi e delle istituzioni mediche esistenti nel Comune, cui può essere affidato il servizio per tutti gli iscritti aventi residenza nell'ambito della giurisdizione comunale.

I rapporti di servizio fra i medici e la Mutua e fra i medici e gli iscritti, nonchè i compensi per le prestazioni sanitarie, saranno regolati mediante particolari convenzioni.

Solo in via eccezionale è in facoltà della Mutua di istituire ambulatori di cura e di consultazione nei principali centri agricoli.

ART. 37.

L'assistenza sanitaria ambulatoriale e domiciliare è concessa a decorrere dal primo giorno della malattia o da quello della denuncia, se questa avviene con ritardo, ed è prestato fino alla guarigione clinica, salvo quanto previsto per le malattie di carattere cronico.

ART. 38.

E' in facoltà dell'iscritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di sua fiducia, diverso da quello destinato dalla Mutua.

In tal caso potrà usufruire della indennità di malattia osservando gli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, per la denuncia e il controllo della malattia stessa.

ART. 39.

Il ricovero in ospedale o in altro stabilimento di cura, sarà regolato dalle convenzioni che la Mutua stipulerà con le rispettive amministrazioni, per determinare preventivamente le modalità del ricovero, i relativi controlli e l'ammontare delle diarie di degenza e di cura.

Il ricovero deve essere preventivamente autorizzato dalla Mutua e dai medici da essa designati ed è concesso in sostituzione di tutte le altre prestazioni per un periodo massimo di 60 giorni nel corso di un anno.

Entro tali modalità e termini, la Mutua è tenuta al pagamento delle diarie di degenza e di cura.

Si applicano per il ricovero ospedaliero le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 35 del presente Regolamento.

Assistenza farmaceutica.

ART. 40

L'assistenza farmaceutica è subordinata alla condizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 dello Statuto.

Essa comprende la somministrazione dei preparati galenici o ritenuti di natura comuni, restando escluse le specialità.

La somministrazione è effettuata dalle farmacie locali e sarà regolata da una convenzione che dovrà stipularsi dalla Mutua con il Sindacato Coloniale dei farmacisti.

Nella convenzione saranno specificati i prezzi dei medicinali da concedersi agli iscritti alla Mutua, nonchè le forme di concessione e di pagamento da parte della Mutua stessa.

Assistenza medica - Specialistica.

ART. 41.

L'assistenza medica specialistica, entro le possibilità di bilancio, e con le modalità da stabilire dal Comitato Direttivo, sarà concessa dalla Mutua pel tramite degli ospedali e degli stabilimenti di cura, che a termine del precedente articolo 39, sono autorizzati al ricovero degli iscritti.

La Mutua, su deliberazione del Comitato direttivo, potrà stipulare accordi con altri Enti o professionisti esercenti la specialità nel territorio della Provincia in cui ha sede la Mutua, per estendere le varie forme di prestazioni specializzate e determinare i compensi.

Assistenza balneo-termale e terapeutica.

ART. 42.

L'assistenza balneo-termale e terapeutica sarà attuata dalla Mutua a norma dell'Art. 2 dello Statuto ed in stretto coordinamento con gli organismi che esplicano detta forma di assistenza con propri stabilimenti, colonie o convalescenziari.

La mutua dovrà prestabilire la retta unitaria posta a suo carico per ogni invio agli Stabilimenti alle Colonie ed ai Convalescenziari.

Assistenza di maternità.

ART. 43.

L'assistenza in caso di parto subordinatamente alle condizioni dell'art. 2 dello Statuto, sarà prestata alle donne iscritte e contribuenti alla Mutua a mezzo di ostetriche o eventualmente da ginecologi designati dalla Mutua.

Una convenzione, da stipularsi con il Sindacato dell'ostetrica, regolerà il servizio e determinerà la misura del compenso per ogni caso di parto.

Sempre nei limiti del bilancio, la Mutua potrà provvedere alla fornitura del pacco ostetrico.

La Mutua dovrà anche coordinare la propria azione con quella dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia.

Assegno di morte.

ART. 44.

In caso di morte dell'assicurato contribuente, la Mutua potrà concedere, subordinatamente alle condizioni dell'art. 2 dello Statuto ed alle disposizioni del Comitato direttivo, un assegno funerario per l'ammontare stabilito dal Comitato stesso.

L'assegno sarà corrisposto nel seguente ordine di precedenza, esclusiva fra i superstiti viventi a carico del defunto: ai fratelli e sorelle.

Assegni straordinari.

ART. 45.

La Mutua può concedere premi di natalità, subordinatamente alle condizioni dell'articolo 2 dello Statuto ed alle disposizioni del Comitato direttivo che ne stabilirà la misura.

ART. 46.

E' in facoltà della Mutua, di concorrere nella spesa per una volta tanto, necessaria agli iscritti che, affetti di ernia o di postumi di infermità, si sottopongono agli interventi chirurgici consigliati dalla Mutua per il ripristino della capacità lavorativa o per prevenire aggravamenti o ricadute di malattia.

La Mutua potrà concedere in caso di malattia sussidi straordinari agli iscritti che hanno a carico cinque o più figli minori di 14 anni.

La concessione e l'ammontare di tali assegni saranno stabiliti di volta in volta dal Comitato direttivo.

ART. 47.

La Mutua, con i mezzi a sua disposizione procurerà di prevenire e combattere le cause di malattia, seguendo per quanto possibile in Libia i criteri adottati nel Regno dalle corrispondenti Organizzazioni Mutualistiche e prendendo, se del caso, opportuni contatti colla Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattie per i Lavoratori Agricoli.

Cercherà sopratutto di diffondere tra i lavoratori agricoli le norme fondamentali dell'igiene e di ottenere l'osservanza delle disposizioni emanate per la difesa della salute pubblica, per l'incremento demografico e per il potenziamento della razza.

Negli sviluppi dell'Azione profilattica la Mutua collaborerà con gli altri organismi che si progongono gli stessi fini.

Servizi sanitari e di controllo.

ART. 48.

Per ogni caso di malattia che importa incapacità al lavoro; il medico fiduciario della Mutua è tenuto a stendere un certincato-denuncia sui moduli predisposti dalla Mutua, precisando:

a) il numero del libretto dell'iscritto,

b) le generalità dell'iscritto;

c) la data di manifestazione della malattia;

d) la diagnosi circostanziata;

e) le causali e i precedenti della malattia;

f) la prognosi sul decorso e la durata;

g) la cura prescritta;

h) la data del rilascio del certificato in coincidenza con la prima visita.

Con il certificato-denuncia deve essere compilata e sottoscritta dal medico una dichiarazione giustificativa dell'assenza dal lavoro, che deve essere rimessa a cura della Mutua al datore di lavoro.

ART. 49.

Sotto la responsabilità del medico, il certificato deve pervenire alla Mutua nel più breve tempo possibile.

ART. 50.

Il certificato-denuncia è valevole, salvo gli accertamenti della Mutua, per la prognosi di incapacità lavorativa in esso indicata, per un periodo in ogni caso non superiore ai dieci giorni.

Il successivo prolungarsi della malattia deve essere documentato da certificato di continuazione da inviarsi, sotto la responsabilità del medico, alla Mutua, periodicamente di sette in sette giorni, ed in modo che pervenga entro il quinto giorno dal rilascio.

I certificati di continuazione devono specificare la causa che determinarono il prolungamento della malattia.

La Mutua sospende la corresponsione delle prestazioni allorquando i prolungamenti di malattia non siano documentati nei modi e nei termini di cui sopra.

Le predette norme relative all'invio settimanale di certificati di continuazione di malattia, non si applicano al caso di ricovero in ospedale.

ART. 51.

Cessato lo stato di malattia, il medico fiduciario ha l'obbligo di rilasciare un certificato definitivo che deve essere trasmesso alla Mutua con le modalità e nei termini previsti per il certificato-denuncia.

Il certificato definitivo deve contenere la indicazione della durata e dell'esito della malattia, nonchè il giorno in cui l'iscritto può riprendere il lavoro.

In mancanza del certificato definitivo, la malattia si intende terminata, agli effetti delle prestazioni, nel giorno prognosticato nell'ultimo certificato pervenuto alla Mutua.

ART. 52.

Nel caso della malattia, il medico fiduciario della Mutua deve prestare l'assistenza sanitaria che incombe ai medici chirurghi in servizio di condotta comunale e che comprende tutte le prestazioni domiciliari e ambulatoriali.

Il medico fiduciario deve informare la Mutua dei casi d'inosservanza, da parte del malato, delle prescrizioni mediche e dei casi in cui sia sospettato un comportamento doloso dell'interessato, rivolto a simulare o provocare o aggravare uno stato di malattia.

ART. 53.

Il ricovero ospedaliero è ordinato dal servizio sanitario della Mutua o dai medici a ciò autorizzati.

Tuttavia, in caso di assoluta urgenza, il ricovero può essere disposto dal medico fiduciario che ha in cura il malato.

Il medico che ha ordinato il ricovero di urgenza deve entro le 48 ore riferire alla Mutua, indicando l'ospedale di ricovero, la natura della malattia, le cure necessarie, la presumibile durata della degenza.

Il ricovero non può essere concesso per malattie croniche o comunque escluso dall'assistenza della Mutua, nonchè per malattie normalmente curabili a domicilio.

Nei rapporti con gli ospedali e gli stabilimenti di cura il ricovero è regolato dalle disposizioni dell'art. 39 del presente Regolamento.

ART 54

Il medico fiduciario può proporre alla Mutua ad integrazione dell'assistenza ordinaria, la concessione dell'assistenza sanitaria di specialisti, qualora questa sia prevista ai sensi dello Statuto e del Regolamento. La richiesta deve specificare la natura degli interventi e il preventivo della spesa.

Le previdenze sopra accennate riguardano in particolare le consultazioni gli esami e le cure di specialisti che sono in rapporto di servizio con la Mutua, ed i sussidi terapeutici indicati dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 55

Per l'assistenza di maternità spetta al medico fiduciario di compilare i certificati per la documentazione della malattia o del parto dei modi e termini previsti dal presente Regolamento.

Al certificato-denuncia deve essere allegato un certificato dell'ostetrica curante, contenente i dati relativi allo svolgimento della gestazione o del parto o l'esito di queste.

L'invio dei predetti certificati alla Mutua deve avvenire sotto la responsabilità del medico, nei termini previsti dagli articoli 50 e 51 del presente Regolamento.

In caso di ritardo nell'invio dei certificati si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del presente Regolamento.

Il ritardo della denuncia dell'aborto non procurato porta alla decadenza del diritto alle prestazioni.

ART. 56.

Il medico fiduciario, ai fini dichiarati dall'art. 47 del presente Regolamento, segnalerà alla Mutua i provvedimenti igienici e sanitari da adottarsi nella sua circoscrizione per la prevenzione e profilassi delle malattie.

La Mutua per tutte le opere di prevenzione e di profilassi curerà di coordinare la propria azione con quella di altri Enti che perseguono gli stessi scopi.

ART. 57.

La Mutua sorveglia il funzionamento dei servizi sanitari e controlla i casi di malattia ed i relativi decorsi a mezzo di un ispettore medico coadiuvato, se del caso, da altri medici all'uopo designati dalla Mutua.

ART. 58.

Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche di controllo od agli accertamenti che la Mutua ritiene di dovere disporre.

Tali accertamenti possono essere eseguiti o a domicilio o in ambulatorio.

Il lavoratore ammalato, se richiesto, ha l'obbligo di presentarsi all'ambulatorio indicatogli, quando le condizioni di salute glielo consentano.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, o il rifiuto a sottoporsi alle visite di controllo sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 22, 23 del presente Regolamento.

L'esecuzione delle visite di controllo e di ogni altro accertamento non costituisce presunzione del riconoscimento del diritto alle prestazioni.

ART. 59.

Nel caso di cambiamento di domicilio che importa anche l'allontanamento dalla località di abituale residenza, il lavoratore dovrà darne previa comunicazione alla Mutua affinchè questa possa predisporre gli accertamenti medici che riterrà opportuni.

Servizi tecnici.

ART. 60.

Il funzionamento dei servizi tecnici sanitari della Mutua, per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, prenderà norma dalle disposizioni che saranno emanate dalla Mutua su delibera del Comitato direttivo.

Disposizioni generali.

ART. 61.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dallo Statuto si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui si è manifestato lo stato di malattia.

ART. 62.

La Mutua, per l'ammontare delle prestazioni erogate ha azione di regresso verso i terzi responsabili di aver causato la malattia o averne aggravato le conseguenze.

Tale azione di regresso compete alla Mutua senza bisogno di formale cessione, ma non pregiudica il diritto del lavoratore alle prestazioni da parte della Mutua nei maggiori diritti spettantigli verso il terzo responsabile.

ART. 63.

La risoluzione delle controversie individuali riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento, è devoluto alla Commissione Arbitrale di prima istanza per la risoluzione delle controversie per le assicurazioni sociali, istituita con R. D. 30 dicembre 1923 n. 3150.

Se la controversia verte su questioni di carattere medico, la decisione sarà devoluta ad un collegio di tre medici nominati: uno dalla Mutua, uno dal Sindacato ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Prefetto della Provincia.

Il Collegio medico decide inappellabilmente.

ART. 64

Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Comitato direttivo approvato dal Governo della Libia.

TABELLA I.

Contributo paritetico.

Capo famiglia - all'anno	L. 75,—
Unità lavorativa (uomo) dai 18 ai 65 anni - all'anno	» 48,—
Donne - all'anno	» 36,—
Ragazzi dai 14 ai 18 anni - all'anno	» 36,—

TABELLA II.

Indennità giornaliera.

Capo famiglia - al giorno	L. 5,—
Unità lavorativa (uomo) dai 18 ai 65 anni - al giorno	» 2,50
Donne - al giorno	» 2,—
Ragazzi dai 14 ai 18 anni - al giorno	» 2,—

L'immigrazione temporanea e il contratto di lavoro per l'industria edile e le opere pubbliche

La Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione comunica che ad evitare che la sconoscenza di disposizioni contrattuali generi controversie da parte dei lavoratori che immigrano temporaneamente in Libia si richiama l'attenzione delle ditte richiedenti sul contenuto dell'art. 31 del vigente contratto collettivo di lavoro per l'industria edile e delle opere pubbliche della Libia Occidentale.

Tali condizioni stabiliscono che:

1) La tabella minima salariale stabilita dal contratto si riferisce esclusivamente ai lavoratori che prestano la loro opera nei comuni della Libia Occidentale di loro abituale residenza e per un raggio non superiore ai cinque chilometri dai municipi medesimi. L'elenco dei municipi è riportato nell'articolo citato.

2) All'operaio comandato a lavorare fuori della propria residenza abituale, sia che questa trovisi nella Libia Orientale, sia che trovisi nel Regno, sia che trovisi in altro municipio della Libia Occidentale diverso da quello di abituale residenza, in ogni caso cioè in cui l'operaio viene comandato a lavorare oltre i cinque chilometri dal proprio centro abitato, sarà corrisposta una maggiorazione del 10% sulla paga minima stabilita per coloro che lavorano nel centro abitato di loro residenza:

3) All'operaio comandato a lavorare come indicato nel precedente comma, il datore di lavoro dovrà fornire gratuitamente, a seconda delle stagioni, alloggio in baracca o tenda. Nel caso che la ditta non possa fornire l'ambiente per alloggio dovrà essere corrisposto un ulteriore compenso del 10%;

4) All'operaio comandato a lavorare come indicato nel comma 2) il datore di lavoro dovrà corrispondere una indennità pari al costo del viaggio di andata e ritorno per una volta tanto, più una diaria giornaliera per la durata del viaggio, non inferiore alla metà della paga stabilita per la sua categoria.

Attività svolta dalla Cassa Mutua Malattie Lavoratori dell'Industria e Artigianato della Libia

BOLLETTINO STATISTICO
DELL'ANNO 1937-XV-XVI

Situazione delle iscrizioni

Ditte attive		N. 803	
Totale generale Ditte		» 902*	
Lavoratori:			
Impiegati - uomini	N. 356		
» - donne	» 42		
Operai - uomini	» 8709		
» - donne	» 375	N. 9482	
Totale generale degli iscritti			N. 13650

Assistenza sanitaria

Casi di malattia		N. 2742	
Prestazione di medicina generale:			
domicilio	N. 937		
ambulatorio	» 8394	N. 9331	
Prestazioni specialistiche di:			
radioterapia	N. —		
cure fisiche	» —		
oculistica	» —		
odontoiatria	» —		
otorinolaringoiatria	» —		
veneree e della pelle	» —	N. 1187	
Ricoveri ospedalieri - reparto di:			
medicina e infettiva	N. 86		
chirurgia	» 46		
oculistico	» 6		
otorinolaringoiatria	» 8		
dermoceltico	» 14	N. 160	
giornate di degenza			» 2496
Assistenza ostetrica:			
domiciliare	N. 5		
ospedaliera	» 1		
ambulatoriale	» —	6	

Prestazioni pecuniarie

Indennità di malattia:		
ad iscritti	N. 703	
per giornate	» 7367 per L. 84.954,95	
Indennità di parto:		
ad iscritte	N. 1	
per giornate	» 51 per L.	331,50
Sussidi ad eredi	» 2 » »	1501,50
Sussidi straordinari	» 21 » »	3671,00

Somministrati medicinali per L. 31.907,85.

Nel corso dell'anno la Mutua si è sistemata adeguatamente nell'attuale sede dopo alcuni mesi di permanenza in una sede insufficiente.

Sono stati attrezzati gli Ambulatori di medicina generale di Tripoli e Bengasi e, a Tripoli, anche un Gabinetto dentistico.

Sono stati regolati i rapporti con i medici, le levatrici, le farmacie e, in parte, con gli ospedali.

L'assistenza sanitaria ha avuto inizio col 1° febbraio 1937.

Le prestazioni pecuniarie del 1937 risultano poco rilevanti perchè gli iscritti, per maturare il relativo diritto, hanno dovuto versare n. 18 contributi settimanali.

Le prestazioni ambulatoriali riguardano gli ultimi mesi dell'anno quando cioè la Mutua ha attrezzati i propri Ambulatori di medicina generale.

* Rappresenta il numero totale delle iscrizioni dalla data di costituzione della mutua.

BOLLETTINO STATISTICO
DEL MESE DI GENNAIO 1938 XVI

Situazione delle iscrizioni

Ditte attive		N. 808	
Totale generale Ditte		» 910*	
Lavoratori:			
Impiegati - uomini	N. 365		
» - donne	» 42		
Operai - uomini	» 8957		
» - donne	» 380	N. 9744	
Totale generale degli iscritti			N. 13880*

Assistenza sanitaria

Casi di malattia		N. 444	
Prestazione di medicina generale:			
domicilio	N. 157		
ambulatorio	» 1639	N. 1846	
Prestazioni specialistiche di:			
oculistica	N. 98		
otorinolaringoiatria	» 33		
odontoiatria	» 193		
terapia fisica	» 69	N. 393	
Ricoveri ospedalieri - reparto di:			
medicina e infettiva	N. 21		
chirurgia	» 6		
oftalmico	» 1		
otoriuolaringoiatria	» 3		
dermoceltico	» 4	N. 35	
giornate di degenza			» 469
Assistenza ostetrica:			
domiciliare	N. 1		
ospedaliera	» —		
ambulatoriale	» —	N. 1	

Prestazioni pecuniarie

Indennità di malattia:		
ad iscritti	N. 128	
per giornate	» 2325 per L. 27.196,80	
Indennità di parto:		
ad iscritte	N. —	
per giornate	» — per L. —	
Sussidi ad eredi	» 2 » »	2130,00
Sussidi straordinari	» 2 » »	140,00

Il Ministero dell'Africa Italiana, interessato per tramite della Direzione del Personale del Governo della Libia e della Federazione Nazionale, ha disposta l'iscrizione alla Mutua di tutti i lavoratori straordinari che, con mansioni similari a quelle delle aziende private, sono occupati alle dipendenze degli Uffici e Aziende Governative della Libia.

Durante il mese ha iniziato il regolare funzionamento l'Ambulatorio di medicina generale di Derna.

Le prestazioni specialistiche nella Poliambulanza di Tripoli hanno avuto inizio il 12 gennaio con l'attrezzatura dei Gabinetti Oculistico, otorinolaringoiatrico e di cure fisiche.

Nel mese di gennaio sono stati denunciati all'Istituto di Previdenza Sociale tutti i casi di Malattia (n. 225) incompatibili col lavoro onde ne sia tenuto conto, per il relativo periodo, agli effetti del sussidio di disoccupazione e della pensione di invalidità e vecchiaia (articolo 56, n. 2, lett. a) e 75, 2° comma del R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827).

* Rappresenta il numero totale delle iscrizioni dalla data di costituzione della mutua.

BOLLETTINO STATISTICO
DEL MESE DI FEBBRAIO .938-XVI

Situazione delle iscrizioni

Ditte attive		N. 797	
Totale generale Ditte		» 919*	
Lavoratori:			
Impiegati - uomini	N. 367		
» - donne	» 42		
Operai - uomini	N. 9576		
» - donne	» 381	N. 10366	
Totale generale degli iscritti			» 13938

Assistenza sanitaria

Casi di malattia		N. 511	
Prestazione di medicina generale:			
domicilio	N. 148		
ambulatorio	» 1771	N. 1919	
Prestazioni specialistiche di:			
oculistica	N. 173		
otorinolaringoiatria	» 95		
odontoiatria	» 123		
terapia fisica	» 94	N. 485	
Ricoveri ospedalieri - reparto di:			
medicina e infettiva	N. 19		
chirurgia	» 12		
oftalmico	» 1		
otorinolaringoiatria	» 2		
dermoceltico	» 3	N. 37	
Giornate di degenza			N. 447
Assistenza ostetrica:			
domiciliare	N. 2		
ospedaliera	» —		
ambulatoriale	» —	N. 2	

* Rappresenta il numero totale delle iscrizioni dalla data di costituzione della mutua.

Prestazioni pecuniarie

Indennità di malattia:		
ad iscritti	N. 146	
per giornate	» 2325 per L. 28.188,10	
Indennità di parto:		
ad iscritte	N. 1	
per giornate	» 60 per L.	350,00
Sussidi ad eredi	» 1 » »	756,00
Sussidi straordinari	» 9 » »	662,00

Il Presidente della Federazione Nazionale on. Bonfatti ha visitata la sede della Mutua e la poliambulanza di Tripoli nonchè gli Uffici Provinciali di Misurata e Bengasi esprimendo il proprio compiacimento per l'efficienza raggiunta, compiacimento che è stato espresso anche da S. E. il Governatore Generale all'on. Bonfatti che gli ha riferito sull'attività svolta durante l'anno 1937.

S. E. il Governatore Generale ha espresso il suo gradimento all'estensione dell'assistenza ambulatoriale ed ostetrica ai famigliari degli iscritti.

Nel mese di febbraio sono stati denunciati all'istituto di Previdenza Sociale n. 199 casi di malattia incompatibili col lavoro onde — in base agli articoli 56, n. 2 lett. a e 76, 2° comma del R. D. L. 4 ottobre 1935 n. 1827 — sia tenuto conto, agli effetti del sussidio di disoccupazione e della pensione di invalidità e vecchiaia, dei periodi relativi.

Attività svolta dagli Uffici della Libia del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale nel mese di Gennaio 1938-XVI

INFORTUNI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		INDENNITÀ LIQUIDATE			Spese ricuper.	Visite mediche	Certificati compil.	Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.	Offerte	Liquidate	Differenza					Pos.	Neg.	Trans.	Abban.	
Tripoli	450	310	134	185	25.199	36.071	10.872	—	134	95	4	—	—	—	—	441
Bengasi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	450	310	134	185	25.199	36.071	10.872	—	134	95	4	—	—	—	—	441

ASSICURAZIONI SOCIALI

UFFICI	Pratiche in corso al 1° del mese	Pratiche aperte nel mese	Pratiche definite nel mese		Cause iniziate nel mese	Cause definite nel mese				LIQUIDAZIONI	Pratiche in corso alla fine del mese
			Pos.	Neg.		Pos.	Neg.	Trans.	Abban.		
Tripoli											
Pensioni invalidità	6	—	1	—	—	—	—	—	—	L. 1.492,20	5
» vecchiaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assegni morte	2	4	—	—	—	—	—	—	—	» 1.153,05	6
Ricupero contributi	73	14	13	1	—	—	—	—	—	» 1.238,—	77
Assistenza varia	5	2	1	—	—	—	—	—	—		5
Bengasi											
Pensioni invalidità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» vecchiaia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assegni morte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ricupero contributi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assistenza varia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totali	86	20	14	1	—	—	—	—	—	L. 3.880,25	93

Il lavoro nella Libia Occidentale

Da una recente pubblicazione del dott. A. M. Morgantini «La Libia Occidentale nei suoi principali aspetti economico-statistici 1931-35» edita a cura del Consiglio e Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa per le provincie di Tripoli e Misurata abbiamo tolto il seguente capitolo che ha particolare interesse:

I. - Precedenti e limiti della trattazione.

La prima indagine sulla manodopera rimonta al censimento industriale e commerciale al 15 ottobre 1928. Infatti, come per il Regno, gli addetti agli esercizi vennero ripartiti a seconda delle qualifiche con le quali figuravano negli esercizi stessi: proprietari, gerenti, ecc., personale direttivo, amministrativo, tecnico, addetto al commercio ed operai; questi ultimi, per classi e categorie, distinti altresì per sesso e gruppi di età. Inoltre le particolarità dello ambiente ci consigliarono di distinguere gli operai con riguardo alla nazionalità.

Seconde, nel tempo, risultano le indagini condotte in occasione del censimento della popolazione nelle colonie e possedimenti, compiuto il 21 aprile 1931, che pur non riguardando specificamente la manodopera, considera la popolazione a seconda della condizione sociale del capo famiglia (addetti all'agricoltura, industriali, commercianti, artigiani, operai, ecc.) i gruppi di età e per quella in età di 10 anni e più, la professione o condizione ed il sesso.

Al principio del 1932 compiemmo un'indagine presso le aziende agricole condotte da nazionali al fine di determinare, tanto per le famiglie padronali che per quelle coloniche, il relativo numero esistente sui fondi in proprietà ed in concessione, le regioni di provenienza ed il numero dei componenti in complesso ed adibiti al lavoro, maschi e femmine; nonchè la frequenza dei vari tipi di contratto da cui risultavano legate ai fondi le famiglie coloniche. Contemporaneamente, sia per l'agricoltura che per l'industria ed il commercio, vennero rilevate le condizioni in cui si svolgeva il lavoro nei rapporti fra privati. La Tripolitania era allora nella fase pre-sindacale, in cui si discuteva sull'opportunità di introdurre in Paese l'ordinamento sindacale, legislativamente concretato soltanto tre anni dopo col decreto che l'ordinamento stesso approvò e con quello contemporaneo sulla istituzione ed ordinamento dei consigli e degli uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia. Ma i dettami e lo spirito della Carta del Lavoro, operanti ovunque governa lo Stato Fascista, avevano indotto all'indagine sulle ricordate condizioni del lavoro onde apprezzarne — per esprimerci con termini statistici — gli scostamenti da quelle enunciate nella C. d. L.

Qui riferiamo di una recente indagine che, per la consistenza ed i caratteri della manodopera, il censimento dell'agricoltura metropolitana al 21 aprile 1937 e quello industriale e commerciale che vi seguirà, permetteranno di correggere, migliorare ed ampliare. Questa indagine riguarda, parzialmente, un periodo successivo a quello cui riferiscono le notizie delle precedenti parti del volume; ma non si poteva fare diversamente in quanto la conoscenza delle cifre e delle notizie necessarie è conseguenza del funzionamento delle organizzazioni sindacali e derivate: essa pertanto riguarda esclusivamente la manodopera italiana addetta alle attività private dell'agricoltura dell'industria e del commercio. Per detta manodopera esamineremo:

1) le migrazioni a scopo di lavoro, desunte dalle comunicazioni del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione Interna;

2) quantità e principali caratteri della manodopera, tratte da nostre dirette indagini ed elaborazioni;

3) la disciplina del lavoro che emerge dagli atti collettivi vigenti;

4) i salari fissati mediante gli atti sindacali;

5) la disoccupazione, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio di Collocamento della provincia di Tripoli.

II. - Migrazioni a scopo di lavoro.

I dati di cui disponiamo non abbondano e riguardano soltanto il movimento migratorio della popolazione operaia italiana che, da e per il Regno e l'estero, ebbe luogo pel tramite del Commissariato per le Migrazioni e Colonizzazione Interna; non consentono quindi molte considerazioni. E' invece la conoscenza della vita economica del Paese che pone in grado d'avvertire che le migrazioni della popolazione italiana intimamente connesse al processo di colonizzazione della Libia, da questo dipendono come causa ad effetto, più che dalle condizioni economico-sociali dei paesi fra i quali avviene lo scambio, condizioni che non mancano tuttavia di esercitare influenza, con riguardo in ispecie a maggiori possibilità d'incremento della ricchezza qui esistenti, prevalentemente in funzione di più alti salari e profitti, e che emergono dalla più favorevole congiuntura del paese d'immigrazione rispetto a quella dei paesi di emigrazione. Ma le immigrazioni della popolazione operaia rappresentano un settore limitato al confronto delle immigrazioni di tutta la popolazione metropolitana, che hanno prevalentemente carattere definitivo. Basti in proposito ricordare che la popolazione italiana presente in Tripolitania all'atto dei due censimenti del 1921 e del 1931 era rispettivamente 18.566 e 30.901 abitanti e che quella del comune di Tripoli 21.472 nel 1931 la vediamo superare i 31.000 alla fine del 1936; aumento in prevalenza dovuto all'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, la quale in questi ultimi anni si è mantenuta, grosso modo, doppia di quella dei nati sui morti.

I pochi dati sui movimenti migratori degli operai nazionali, di cui disponiamo, sono contenuti nel prospetto che segue:

Migrazioni a scopo di lavoro

Anni e mesi	Immigrati dal Regno e dall'estero: Per lavori agricoli	Per altri lavori	Totale	Emigrati per il Regno e per l'estero: Per lavori agricoli	Per altri lavori	Totale	Eccedenza (+) o difetto (−) della immigrazione sulla emigrazione
1935							
Gennaio	8	—	8	—	—	—	+ 8
Febbraio	16	—	16	—	—	—	+ 16
Marzo	67	—	67	—	—	—	+ 67
Aprile	88	—	88	—	—	—	+ 88
Maggio	32	—	32	—	—	—	+ 32
Giugno	44	—	44	—	—	—	+ 44
Luglio	44	—	44	—	—	—	+ 44
Agosto	34	—	34	—	—	—	+ 34
Settembre	2	—	2	—	—	—	+ 2
Ottobre	31	48	79	—	2	2	+ 77
Novembre	106	79	185	4	21	25	+ 160
Dicembre	20	100	120	—	51	51	+ 69
1936							
Gennaio	24	215	239	6	107	113	+ 126
Febbraio	23	141	164	—	82	82	+ 82
Marzo	—	523	523	50	143	193	+ 330
Aprile	13	657	670	6	235	241	+ 429
Maggio	46	527	573	30	358	388	+ 185
Giugno	24	232	256	25	328	353	— 97
Luglio	23	210	233	16	581	597	— 364
Agosto	36	227	263	21	354	375	— 112
Settembre	46	306	352	19	224	243	+ 109
Ottobre	29	406	435	22	352	374	+ 61
Novembre	56	474	530	22	317	339	+ 191
Dicembre	77	412	489	19	651	670	— 181

Abbiamo avvertito che questi dati furono comunicati dal competente Commissariato, che esercita anche apposito controllo agli arrivi ed alle partenze dei piroscafi; i dati stessi perciò sono sufficientemente attendibili. L'immigrazione ha principalmente carattere individuale ed ha luogo su richiesta dei datori di lavoro, tenuti ad assicurare il lavoro alla manodopera per un lungo periodo di tempo, di solito un anno; a meno che si tratti d'immigrazione temporanea. Nelle cifre di detta corrente migratoria comprese anche delle maestranze specializzate trasferitesi in Colonia per i lavori della costruzione della strada Litoranea, ed al termine di alcuni lavori inerenti alla detta costruzione deve parzialmente ascriversi la cospicua corrente d'emigrazione pei lavori non agricoli che emerge dal prospetto; perchè diversamente, la emigrazione è sempre inferiore al movimento inverso; in conseguenza della crescente attività economica del Paese che richiede un sempre maggior numero di manodopera specializzata. In gran parte le emigrazioni sono influenzate dai rimpatri di manodopera che, per difetto di effettiva specializzazione, rimane talvolta a lungo disoccupata.

III. - Quantità e principali caratteri della mano d'opera

Per qualche confronto nel tempo non disponiamo di dati uniformi, perchè le notizie sulla manodopera debbono trarsi da rilevazioni aventi diversa finalità come diremo in seguito.

Nella recente indagine compiuta per la quantità e per taluni caratteri della manodopera addetta all'agricoltura, all'industria ed al commercio, assumemmo le iscrizioni presso l'Ufficio di Collocamento del Commissariato Provinciale di Tripoli, di cui avemmo la direzione negli anni 1935 e 1936. Presso tale Ufficio sono obbligatoriamente registrate tutte le famiglie coloniche delle zone di colonizzazione privata del Commissariato di Tripoli e la grande maggioranza della manodopera addetta all'industria ed al commercio con residenza stabile nel territorio di detto Commissariato, in cui può ritenersi risiedere 95% della manodopera stessa. L'indagine compiuta al novembre 1936, non riguarda perciò la manodopera residente nel Commissariato di Misurata che, per l'industria ed il commercio, raggiunge un esiguo numero; mentre è un po' più numerosa nell'agricoltura. Non sono parimente compresi i coloni in servizio presso l'Ente della Colonizzazione, nell'azienda di Azizia, nè quelli dell'A. T. I. in Tigrinna.

1. NELL'AGRICOLTURA. - Il censimento al 1° ottobre 1928 riguardava le attività industriali e commerciali; da quello della popolazione del 1931 rileviamo il numero delle famiglie naturali regnicole addette all'agricoltura e che possono considerarsi legate alla terra da rapporto giuridico-economico che consente assimilazione a quello delle famiglie per le quali abbiamo di recente condotte apposite indagini. Per quanto le cifre che si desumono dal censimento del 1931 riguardino, promiscuamente in complesso, le famiglie regnicole e straniere, riteniamo che di quest'ultime in agricoltura non ve ne fossero affatto. Sappiamo dunque che i mezzadri ed altri coloni, i giornalieri e gli operai di campagna, erano all'atto del censimento:

Famiglie naturali N.	Famiglie composte di membri: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ω
506	80	59	63	80	62	63	35	26	17	13	8
	Numero dei componenti										
2.232	80	118	189	320	310	378	245	208	153	30	101

Con l'indagine della fine del 1931 trovammo n. 575 famiglie coloniche con 2269 componenti in complesso, con differenze rispetto ai risultati del censimento spiegabili col fatto che le due indagini avevano finalità diverse e quella da noi condotta non potè essere estesa a tutte indistintamente le aziende agricole: difficoltà di varia natura impedirono la rilevazione per qualche azienda.

L'indagine del novembre 1936, che riguarda coloni immessi sui poderi condotti da privati (2) rilevò, in primo luogo, il numero delle famiglie naturali in complesso, per numero di componenti e questi per sesso con i seguenti risultati:

Famiglie naturali N.	Famiglie composte di membri: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 ω
683	53	71	75	119	111	102	60	44	23	18	4	3
	Numero dei componenti in complesso											
3.299	51	142	225	476	555	612	420	352	207	180	44	44

Con riguardo al sesso risultarono 1729 maschi e 1570 femmine.

Le cifre non sono confrontabili con quelle delle due precedenti indagini ricordate; ma permettono egualmente di asserire che nella manodopera agricola, vi fu forte incremento negli ultimi quattro anni, e se confronto permettessero con quelle del censimento del 1931 attesterebbero un incremento del numero delle famiglie con due o più componenti: constatazione favorevole con riguardo alla politica economico- sociale di popolamento.

Con l'indagine vennero anche ricercate, fra i componenti le 683 famiglie, le unità lavorative (dai 14 anni di età) ottenendosi:

Famiglie naturali N.	Famiglie con unità lavorative: 1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	428	92	74	54	27	5	2	—	1
	Numero delle unità lavorative								
1.238	428	184	222	216	135	30	14	—	9

Le unità lavorative erano numero 1073 maschi e 165 femmine e per gruppi di età si distribuivano così:

Unità lavorative N.	Unità lavorative in età di anni: 14-19	20-22	23-29	30-39	40-49	50-59	60-65	66-(1)
1.238	312	141	198	249	170	117	35	16

Mentre redigiamo queste pagine non disponiamo di elementi che permettano confronti con analoghi caratteri della popolazione agricola del Regno; ma riteniamo egualmente additabili lo scarso numero di unità lavorative per famiglia; difatti la maggior parte delle famiglie, quasi il 63%, risulta avere una sola unità lavorativa. Lo stato dell'avvaloramento dei fondi giustifica, in parte, questa situazione; sulla quale ha verosimilmente influito la immigrazione delle famiglie stesse, che ha luogo da pochi anni ed è più frequente per le famiglie poco numerose, in quanto le famiglie numerose, formatesi perciò da parecchi anni, trovano, con maggior frequenza, nel paese d'origine, una sistemazione duratura che ne limita la emigrazione. Ad analoghe ragioni è da attribuire la scarsa percentuale di femmine (13,3) abbassata anche dalla tendenza che hanno le giovani a riversarsi in città per altre occupazioni.

Volemmo anche indagare qual fosse la regione di provenienza del capo-famiglia di ciascuna delle 683 famiglie immesse sui fondi in avvaloramento condotti da privati, ed ottenemmo i risultati contenuti nella tabella seguente e confrontati con quelli dell'indagine del 1931.

I risultati delle due indagini, anche se la prima non assolutamente totalitaria, forniscono indicazioni dei progressi compiuti dalle varie regioni e gli spostamenti verificatisi nei 5 anni, con un complessivo aumento di oltre 100 famiglie e più di 1.000 componenti.

(1) Non comprende quindi: 1) i coloni disoccupati, costituenti 32 famiglie con 174 componenti di cui 56 unità lavorative e n. 9 maestranze specializzate; 2) le 281 famiglie esistenti a Tigrinna, presso Garian, per le colture di tabacco dell'Azienda Tabacchi Italiana; 3) le famiglie in servizio presso l'Ente della Colonizzazione in Libia, che al novembre decorso aveva appena iniziato i lavori in Tripolitania ove nella piana di Azizia erano 20 famiglie.

REGIONI	1931: Famiglie	1936: Numero di Famiglie	1936: Numero di Compon.
Piemonte	34	6	16
Liguria	2	3	17
Lombardia	11	27	119
Venezia Tridentina	—	2	7
Venezia Euganea	109	74	351
Venezia Giulia	—	1	5
Emilia	20	32	154
Toscana	11	3	7
Marche	15	10	39
Umbria	1	—	—
Lazio	4	3	11
Abruzzo e Molise	10	256	1.389
Campania	11	11	53
Puglia	35	22	90
Lucania	—	1	2
Calabria	6	37	166
Sicilia	206	161	689
Sardegna	7	2	8
Paesi esteri	56	9	53
Paesi non precisati	37	29	123
TOTALE	575	683	3.299

2. NELL'INDUSTRIA E NEL COMMERCIO. - Il censimento al 15 ottobre 1928 rilevò 1593 operai nelle industrie e 123 negli esercizi commerciali; cioè 1716 operai italiani in tutto il territorio della Tripolitania, con forte prevalenza del numero degli occupati nell'industria delle costruzioni (n. 262) seguiti da quelli delle meccaniche (n. 239) dei trasporti e comunicazioni (n. 204) del vestiario (n. 144) e via dicendo. Detto censimento non fornisce altri elementi che riguardino esclusivamente manodopera nazionale; mentre riferiscesi a tutto il territorio della Tripolitania, in confronto ai risultati dell'indagine del 1936 che riguardano solamente, come già avvertimmo, gli operai nazionali iscritti all'ufficio di collocamento della provincia di Tripoli. Sebbene a detto Ufficio debba considerarsi iscritta la grande maggioranza degli operai — eccettuato per le poche categorie in cui raramente vi è disoccupazione — con residenza stabile nelle due provincie occidentali della Libia ed occupati presso aziende industriali e commerciali private, le cifre dettagliate che riportiamo più sotto possono, per talune categorie professionali, non risultare rappresentative, pur essendo d'indubbio interesse — fintantochè il nuovo censimento commerciale ed industriale non fornirà più ampie e dettagliate notizie sulla manodopera della quale ci occupiamo (1) — come si evince del resto dalle cifre pubblicate dalla Associazione Fascista dei Lavoratori dell'industria della Libia, che al 31 dicembre 1936 dava in tutto il territorio della Colonia 2182 tesserati in confronto di 5298 rappresentati e la corrispondente Associazione dei Lavoratori del Commercio dava 640 tesserati contro 1469 rappresentati.

In complesso i lavoratori dell'industria erano 3007, con una minima aliquota di femmine, n. 25, di cui una nella categoria dello spettacolo, 13 nella carta e stampa, ed 11 nell'abbigliamento; quelli del commercio 964, fra i quali 248 femmine appartenenti, 125 a case di deposito, vendita e spedizioni, 2 al commercio alimentare e 121 al turismo ed ospitalità.

A seconda delle categorie professionali, i gruppi di età (dai 15 anni) e la regione di nascita, il complesso dei lavoratori si distribuisce come risulta dal seguente prospetto.

Rispetto alla massa operaia rilevata col censimento del 1928, le cifre che precedono debbono considerarsi parziali; attestano perciò pienamente il forte aumento della manodopera italiana negli otto anni che distanziano le due indagini; nelle industrie edili ed estrattive della Tripolitania gli operai erano al 1928 n. 272; oggi ne troviamo 1723 (1), pari al 43,4% del totale ed al 57,5% del complesso appartenenti alle categorie industriali. Del totale operai oltre il 75% lo troviamo nelle industrie.

Senza ulteriormente dilungarci osserviamo che riguardo all'età il gruppo di massima concentrazione è quello dai 30 ai 39 anni, a differenza di quanto avevano riscontrato per l'agricoltura in cui il gruppo prevalente è il primo, dai 14 ai 19 anni; diversità giustificata dal fatto che le occupazioni industriali e commerciali, più di frequente richiedono specializzazioni conseguibili soltanto attraverso parecchi anni; quando ai lavori campestri i figli dei coloni si esercitano e sono impiegati fin da bambini.

Anche per gli operai di queste categorie, come per quelle dell'agricoltura, l'apposita indagine ci fa conoscere le regioni di nascita, coi risultati che sono riportati dettagliatamente nella tabella che segue.

Prevalgono i siciliani che superano il 45% del totale, seguiti, ma a grande distanza dai nati all'estero, il 9,7%, che riteniamo siano a lor volta massimamente rappresentati da italiani nati in Tunisia da genitori siciliani colà immigrati; vi succedono i veneti circa il 7,5% quando si considerino le Tre Venezie, quindi i nati in Libia 6,2%, i nati nella Campania, i lombardi, gli emiliani, i piemontesi, i toscani, ecc.

IV. - La disciplina del lavoro.

Dalla fine del 1931, per l'agricoltura e dall'aprile del 1932 per l'industria ed il commercio, quando furono compiute le indagini sulle condizioni in cui svolgevansi i rapporti di lavoro, fino al 1936, dette condizioni subirono sostanziali mutamenti, che costituiscono altrettanto

CATEGORIE	GRUPPI DI ETÀ: 15-19	20-22	23-29	30-39	40-49	50-59	60-65	66 ω	Totale
INDUSTRIA									
Autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e dei trasporti	2	10	73	60	15	1	—	—	161
Acqua, gas ed elettricità	8	8	22	18	6	1	—	—	63
Chimica	—	—	1	1	1	—	—	—	3
Spettacolo	—	1	8	9	3	5	1	1	28
Carta e stampa	8	5	6	9	7	1	—	—	36
Meccanica e metallurgica	87	61	142	142	68	17	6	—	524
Arredamento	13	15	84	85	53	23	7	—	280
Abbigliamento e tessili	9	1	29	21	10	10	6	—	86
Alimentazione	1	—	3	1	3	—	—	—	8
Porti e gente di mare	1	4	16	14	21	7	7	—	70
Pesca	1	2	9	3	5	3	—	2	25
Edilizia e industrie estrattive	134	108	405	501	335	165	53	22	1.723
Totale nell'industria	264	215	798	864	528	233	80	25	3.007
COMMERCIO									
Case di deposito, bendita e spedizioni	70	60	146	163	53	35	20	7	554
Commercio alimentare	7	4	18	19	6	6	—	—	60
Credito e assicurazione	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Turismo ed ospitalità	19	13	92	152	55	13	5	—	349
Totale nel commercio	96	77	257	334	114	54	25	7	964
Totale generale	360	292	1.055	1.198	642	287	105	32	3.971

(1) Il censimento della popolazione regnicola e straniera al 1931 individuò in Tripolitania 1969 famiglie operaie con 7589 componenti e 246 famiglie di personale di servizio e di fatica con 835 componenti, fra i quali ultimi rientrerà un'aliquota di lavoratori del commercio. S'intende che queste cifre a lor volta non permettono confronti con quelle della recente indagine.

(1) L'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Libia al 31 dicembre 1936 da per questa categoria e per tutta la Colonia 1540 tesserati e 2912 rappresentati.

CATEGORIE	Piemonte	Liguria	Lombardia	Venezia Trid.	Venezia Euganea	Venezia Giulia	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglia	Lucania	Calabria	Sicilia	Sardegna	Libia	Altre Colonie	Estero	Paesi non indicati	Totale
INDUSTRIA																							
Autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e dei trasporti	3	2	5	—	11	—	8	5	2	1	6	—	14	6	1	2	61	7	—	—	21	6	161
Acqua, gas ed elettricità	1	—	1	—	8	—	2	2	2	—	1	—	5	—	1	1	22	2	7	—	6	2	63
Chimica	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Spettacolo	1	—	1	1	1	—	—	2	1	—	2	—	1	—	—	1	13	1	—	—	3	—	28
Carta e stampa	3	—	1	—	4	—	3	1	—	1	2	2	2	—	—	—	12	—	1	—	4	—	36
Meccanica e metallurgica	18	6	23	2	28	2	23	12	2	4	7	8	31	15	1	4	180	15	60	—	68	15	524
Arredamento	2	1	3	2	10	—	9	3	2	1	4	2	10	7	—	7	178	2	11	—	22	3	280
Abbigliamento e tessili	—	—	3	—	5	—	—	—	2	1	—	—	3	3	—	1	59	—	1	—	6	2	86
Alimentazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	1	—	8
Porti e gente di mare	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	4	—	2	39	—	2	1	6	—	70
Pesca	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	19	1	—	—	25
Edilizia e industrie estrattive	27	5	24	2	164	2	25	36	8	6	15	54	48	38	3	28	932	17	75	3	179	32	1.723
Totale nell'industria	**55**	**15**	**63**	**7**	**232**	**4**	**71**	**63**	**19**	**14**	**37**	**67**	**128**	**77**	**6**	**46**	**1.501**	**44**	**177**	**5**	**316**	**60**	**3.007**
COMMERCIO																							
Case di deposito, vendita e spedizioni	21	4	18	5	23	5	21	20	9	5	17	8	41	15	—	23	193	5	64	5	47	5	554
Commercio alimentare	4	—	7	—	3	2	1	1	—	—	1	—	5	—	1	3	24	—	4	—	4	—	60
Turismo ed ospitalità	29	8	53	12	38	7	30	18	3	3	11	3	15	7	2	3	73	4	7	—	17	6	349
Credito ed assicurazione	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Totale nel commercio	**54**	**12**	**78**	**17**	**64**	**15**	**52**	**39**	**12**	**8**	**29**	**11**	**61**	**22**	**3**	**29**	**290**	**9**	**75**	**5**	**68**	**11**	**964**
Totale Generale	**109**	**27**	**141**	**24**	**296**	**19**	**123**	**102**	**31**	**22**	**66**	**78**	**189**	**99**	**9**	**75**	**1.791**	**53**	**252**	**10**	**384**	**71**	**3.971**

progresso per i lavoratori come per i datori di lavoro, dovuto all'entrata in vigore di contratti ed accordi collettivi di lavoro, stipulati fra le corrispondenti associazioni, che già operavano di fatto in attesa del riconoscimento giuridico intervenuto il 21 aprile 1937.

Dal gennaio del 1935 al dicembre del 1936 vengono stipulati ed entrano in vigore con effetto sull'intero territorio della Libia o soltanto su quello della Libia orientale o della occidentale, oppure su di una od altra o più provincie, n. 25 fra contratti collettivi di lavoro, accordi integrativi, capitolati-tipo, ecc. Da questi atti collettivi, alla fine del 1936, risultava disciplinato il lavoro per le principali categorie delle tre grandi branche economiche: agricoltura, industria e commercio e per la categoria dei dipendenti da aziende e studi professionali.

I limiti della disciplina del lavoro sono chiaramente desumibili dai ricordati atti e si presentano con buona uniformità. Così sono eliminate le numerose disparità di trattamento che vennero rilevate con le indagini del 1932, ed al lavoro italiano, a qualunque categoria appartenga, saranno assicurate in breve le guarentigie della Carta del Lavoro.

Accenniamo di sfuggita che i vari atti coi quali il regime sindacale intende disciplinare in Colonia il lavoro dei nazionali e particolarmente i contratti collettivi collettivi veri e propri, acquistano qui — con riguardo a recenti analisi critiche, che moventi dalle teoriche tendono a definire la natura economica del contratto collettivo in regime corporativo — una portata ed una natura economica assai diversa a seconda che riguardino l'agricoltura o le altre branche dell'economia locale. Superata la differenziazione fra il regime sindacale della Colonia e quello corporativo del Regno — corrispondenti a successivi stadi di applicazione dei principii economici del Fascismo — in quanto in Libia la funzione corporativa si può considerare adesso disimpegnata dal Governo locale, in Colonia manca, allo stato attuale e si può dire in ogni ramo della produzione, la unicità dei due enti frontisti che rappresentano rispettivamente l'intera classe padronale e l'intera classe dei lavoratori; cosicchè sul mercato del lavoro non si determina quella situazione che fu avvicinata ad un monopolio bilaterale; principale presupposto del quale è il totale controllo dell'offerta e della domanda di lavoro (1). Difatti in Colonia in ogni ramo e settore di produzione coesistono generalmente due gruppi padronali e due gruppi di lavoratori, in corrispondenza dei gruppi etnici, nazionale ed indigeno. (2). E' con tale riguardo che nel 1931 concludendo sulle condizioni del lavoro in Tripolitania ponemmo in rilievo che il «peculiarissimo stato di fatto influenza le condizioni del lavoro» perchè l'elemento indigeno «esercita una influenza rilevantissima sul mercato del lavoro ove la manodopera metropolitana — eccetto poche categorie di veri specializzati — trova una marcata concorrenza» al pari di taluni gruppi padronali.

Ma abbiamo accennato alla differenziazione della natura e della portata del contratto collettivo in agricoltura rispetto ai contratti degli altri settori produttivi. La diversità sta nel fatto che da un lato la manodopera agricola nazionale trova minima concorrenza in quella indigena, per gli obblighi demografici imposti al conduttore ai fini della colonizzazione, da un altro il prodotto dell'agricoltore nazionale rimane sovente indisturbato da quello dell'agricoltore indigeno, per le organizzazioni di cui dispone il primo (per l'uva ed il latte le cooperative sociali, per la esportazione le cooperative che provvedono alla selezione ed esportazione dei prodotti, ecc.), e per le qualità selezionate ch'egli produce.

Ben diversa invece è la situazione negli altri settori dell'economia; nei quali coesistono produttori, distributori della produzione e lavoratori, nazionali, indigeni e stranieri; gli uni, datori e lavoratori nazionali, inquadrati dall'ordinamento sindacale gli altri, datori e lavoratori indigeni e stranieri lasciati in regime di libero mercato. Situazione questa che, senza entrare in merito alla possibilità ed opportunità di estendere l'ordinamento sindacale agli indigeni, induce a considerare la convenienza di disciplinare almeno mediante contratti tipo — come l'ordinamento sindacale ne dà facoltà — il lavoro dei libici in quei settori della produzione e dello scambio in cui si riscontri la condizione della coesistenza dei gruppi etnici.

Rinviamo ai testi dei patti collettivi e dei capitolati per i dettagli e vediamo brevemente i più salienti limiti della disciplina di cui ci occupiamo.

1. Nell'agricoltura. - Prima della stipulazione dei contratti fra le associazioni interessate, la disciplina del lavoro in agricoltura non era lasciata totalmente all'arbitrio dei contraenti; poichè il Governo della Colonia, ai fini della politica economico-agraria di popolamento, prescriveva determinante forme e clausole contrattuali connesse ai piani di avvaloramento e necessarie per usufruire di determinati contributi statali. Alla fine del 1931 il numero di famiglie coloniche secondo la natura del contratto risultò:

mezzadria	328
cointeressenza	62
stipendio e cointeressenza	25
mugarsa (1)	84
forme diverse o non precisate	76

Nel biennio 1935-36 vennero stipulati gli accordi che risultano nel prospetto a pagina seguente.

Delle 683 famiglie esistenti sui fondi al novembre del 1936, n. 662 erano a questi legate mediante contratto-tipo salariale con compartecipazione e da capitolato-tipo per la conduzione di fondi a mezzadria, con assoluta prevalenza della prima forma di contratto, verso la quale si è verificato uno spostamento perchè più adeguata allo stato di avvaloramento dei poderi. Le famiglie aventi contratto di mugarsa erano 9 e 10 quelle di manodopera specializzata.

Il primo contratto salariale con compartecipazione, viene adottato quando il fondo sul quale immettere la famiglia colonica sia in corso di avvaloramento ed abbia determinate caratteristiche culturali; è stipulato fra il datore e il capo-famiglia. Esso disciplina in modo completo il lavoro agricolo a partire dall'assegnazione della casa; prevede la durata in tre anni con tacito rinnovo annuale, i termini per la disdetta, l'esecuzione del contratto in caso di morte del capo-famiglia, la permutazione del rapporto salariale con compartecipazione in mezzadria, gli obblighi del colono, le festività, le retribuzioni, che variano molto in relazione alla condizione del fondo; l'orario di lavoro in ore 8, 9 o 10 a seconda della stagione, i compensi per il lavoro eccedente l'orario, fissati in L. 1,50 per l'uomo e L. 1 per la donna; l'obbligatorietà di talune colture ed il minimo di utile derivante dalla compartecipazione fissato in L. 600 per ogni unità lavorativa. Disciplina la fornitura degli attrezzi, le consegne, l'uso dell'orto domestico, i trasporti, la risoluzione delle controversie; determina le mancanze e le punizioni; le spese di immigrazione e di rimpatrio.

Il capitolato-tipo per la conduzione dei fondi a mezzadria, che forma logico corollario del precedente, trova applicazione quando il fondo dia una produzione la cui metà netta «assicuri alla famiglia colonica un reddito sufficiente a fronteggiare «le necessità della vita» e costituisce il primo contratto-tipo sopra indicato, quando nei lotti sui quali siano immessi i salariati compartecipanti si verifichino le condizioni di produzione surriferite e la costituzione sia richiesta da una delle parti. Le clausole di questo capitolato disciplinano ampiamente il lavoro dei mezzadri con molte analogie rispetto ai corrispondenti contratti in uso nel Regno; salvo qualche variante resa necessaria da particolarità ambientali.

Mentre tralasciamo di riferire sulla disciplina negli altri interessati dai rimanenti atti cui sopra, rileviamo che l'introduzione della disciplina sindacale nell'agricoltura ha valso da un lato a migliorare le condizioni del lavoratore nazionale, fino a porlo in Libia pressochè sullo stesso piano in cui trovasi in Patria, dall'altro ad inquadrare l'attività sua entro formule che

(1) Cfr. Masci G., «Saggi critici di teoria e metodologia economica», Catania, 1934 ed ivi: «Natura economica del contratto collettivo di lavoro e metodo di studio nei problemi corporativi», pagina 141 e seguenti.

(2) Indigeno in senso lato, sia esso arabo od ebreo: ma vi si potrebbero anche aggiungere gli stranieri che si trovano con rilevante peso in alcuni settori della produzione e degli scambi.

(1) Contratto in uso nel Nordafrica mediante il quale al proprietario del fondo fanno carico le spese di avvaloramento, mentre al colono compete tutto il lavoro ed al termine del contratto — della durata di parecchi anni di solito fino a 20 — l'assegnazione in proprietà di una prestabilita estensione di terreno. Sovente non dette buoni risultati.

N. progr.	Categorie interessate di Datori e di Lavoratori	Natura ed oggetto dell'atto	CONTRAENTI: Datori di lavoro	CONTRAENTI: Lavoratori	Limiti territoriali di applicabilità dell'atto	Data di stipulazione
1	Salariati compartecipanti e conduttori	Contratto - tipo salar. con compart. trasformabile in mezzadria	Assoc. Agr. Libia	Associaz. Lavoratori Agricol. Libia	Commiss. prov. Tripoli e di Misurata	17-I-1934
2	Mezzadri e locatori	Capitolato-tipo per conduzione fondi a mezzadria	Idem	Idem	Idem	6-III-1935
3	Impiegati tecnici ed amministrativi e conduttori	Contratto coll. per i rapporti fra conduttori di aziende e impiegati	Idem	Idem	Libia	11-III-1935
4	Colonia agricola Ligure	Contratto aziendale	Colonia Agricola Ligure	I singoli capifamiglia	—	VIII-1935
5	Affittuari coltivatori diretti e locatori	Capitolato per la conduzione dei fondi rustici	Sindacato col. proprietari e concess. di beni affittati	Sind. col. propriet. concess. ed affittuari colt. diretti	Libia	22-IV-1936
6	Coltivatori di ricino	Accordo collettivo per coltivazione e cessione del ricino	Unione provinc. Agricoltori	Unione provinc. Lav. Agricol.	Provin. di Tripoli	21-IV-1936
7	Coloni e conduttori	Accordo coll. per il miglioramento del trattamento economico nella annata agraria 1935-1936	Assoc. Agr. Libia	Associaz. Lav. Agricol. Libia	Libia	25-VI-1936

meglio tutelano l'interesse del fondo e quindi anche del suo conduttore.

2. Nell'industria. - Le attività industriali, frazionandosi in molte categorie, offrono campo alla stipulazione di un maggior numero di accordi collettivi; per i quali vi è ancora molto da fare, più che nel commercio, dopo il riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali. Ricordiamo infatti che tutte le stipulazioni collettive, sino alla fine del 1936, ebbero luogo e furono scrupolosamente osservate fra associazioni «di fatto»: squisito esempio di comprensione dei principii economici del Fascismo, che denota quanto questi siano penetrati nel libero convincimento dei gruppi frontisti.

Nel settore industriale, già precedentemente al 1935, vigevano tre patti aziendali, uno vecchio del maggiore stabilimento poligrafico di Tripoli, successivamente esteso ad altre aziende consimili, e due per la Società Elettrica Coloniale rispettivamente per gli operai e gli impiegati; ma alla fine del 1936 gli accordi stipulati e vigenti erano quelli che qui di seguito elenchiamo:

Omettiamo anche per questi atti una disamina dettagliata, ponendo in rilievo però la importanza che discende loro dai miglioramenti economico-sociali per tal via conseguiti dalla manodopera. Basterebbe confrontare dettagliatamente i risultati della nostra indagine del 1932 con le clausole degli atti vigenti, per apprezzare come il lavoratore trovi oggi in Libia un clima che non gli fa rimpiangere la Madrepatria. Nè meno significativo è il secondo atto elencato nel prospetto, che riconosce a tutti gli operai ed impiegati dell'industria iscritti al P. N. F. senza interruzione da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, l'anzianità fascista; che si concreta nel diritto ad una maggiorazione dello stipendio o salario del 0,20%, per ciascun mese d'iscrizione ai Fasci di Combattimento prima della data ricordata, e ad una maggiorazione dell'1,20% per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o furono feriti per la Causa Fascista.

N. progr.	Categorie interessate di Datori e di Lavoratori	Natura ed oggetto dell'atto	CONTRAENTI: Datori di lavoro	CONTRAENTI: Lavoratori	Limiti territoriali di applicabilità dell'atto	Data di stipulazione
1	Edilizia, opere pubbliche ed affini	Contratto collettivo per tutti i rapporti	Assoc. Industr. Libia	Assoc. Lavorat. Industr. Libia	Prov. di Tripoli e di Misurata	1-XII-1934
2	Industriali	Accordo integr. per il riconoscim. anzianità agli impiegati ed operai	Idem	Idem	Idem	15-XII-1934
3	Grafiche dei giornali quot.	Contr. coll. per tutti i rapporti	Idem	Idem	Tripoli	1-VI-1935
4	Grafiche editor.	Idem	Idem	Idem	Idem	1-VI-1935
5	Industriali	Contr. coll. per i rapporti coi dirigenti	Idem	Idem	Libia	6-VI-1935
6	Panificatori	Contr. coll. per tutti i rapporti	Assoc. Commercianti Libia	Assoc. Lavorat. Commer. Libia	Tripoli	1-XII-1935
7	Industriali ed artig. del legno	Contr. coll. per tutti i rapporti	Assoc. Industr. e Artig. Libia	Assoc. Lavorat. Industr. Libia	Libia	15-VII-1936
8	Industriali	Contr. coll. per gli adeguamenti salariali	Idem	Idem	Idem	15-X-1936
9	Idem	Contr. coll. per costituz. Cassa Mutua Malatt.	Idem	Idem	Idem	4-XI-1936

Accenneremo brevemente alle principali clausole contenute nel primo contratto elencato, che disciplinando il lavoro presso le imprese di opere pubbliche e private di carattere edilizio, stradale marittimo ed affini, cioè presso gli industriali stuccatori, cementisti, asfaltisti, decoratori, pavimentatori, minatori, meccanici, scalpellini, terrazzieri, ecc., interessa il maggiore nucleo di manodopera nazionale che trova occupazione in Libia.

Premessa la validità di tre anni, salvo rinnovo tacito per pari durata, il contratto prevede che potranno aver luogo, annualmente, soltanto nuove pattuizioni pei salari, per i limiti d'efficacia territoriale, la distribuzione annuale dell'orario, e le pattuizioni inerenti a speciali località della Colonia — ciò che determina una soddisfacente stabilità nelle condizioni della manodopera — fissa ad un massimo di 6 giorni retribuiti il periodo di prova, ponendo termine, da un lato a diversità di trattamento che verificavasi prima fra le varie categorie cui si estende il contratto, dall'altro all'incertezza pel datore circa il diritto di sottoporre a prova gli elementi di cui disconosca la capacità.

I principii gerarchici e disciplinari nella esecuzione del lavoro sono dettagliatamente fissati insieme ai motivi ed alla natura delle punizioni, quando gli uni e l'altra costituivano di frequente motivo di malinteso o contestazione. Tutta una serie di casi — chiamata e richiamo alle armi ed alla M.V.S.N., licenziamenti collettivi ed eventuali precedenze nelle riassunzioni, riduzioni temporanee di orari e turni — viene parimente normata e non soltanto con benefizi per il lavoratore. La materia dei preavvisi di licenziamento, delle dimissioni e delle indennità erlative, di quele per ferie ed in caso di morte, costituisce ancora un progresso economico sociale per le parti frontiste. Così il preavviso fissato in tre giorni, quando in mancanza di norma scritta veniva per lo innanzi determinato con notevoli diversità che lo elevavano financo a 15 giorni, e la indennità di licenziamento-ferie, pari a 8 giorni di paga normale per ogni anno di lavoro ininterrotto.

I più importanti miglioramenti per gli operai si hanno relativamente all'orario di lavoro, agli straordinari, ai lavori speciali ed alle festività. Se le otto ore sono una necessità sociale, per l'equa distribuzione del lavoro fra le masse e per l'intensa vita moderna ed il celere ritmo che si richiede nelle applicazioni industriali, questi secondi motivi sono più spiccati in Colonia, dove le condizioni ambientali — checchè si dica — richiedono maggiore sacrificio e fatica. Ed avere così determinato in 8 ore l'orario di lavoro, ha permesso e più permetterà nel tempo, anche qui, l'impiego di maggiore quantità di manodopera. Avevamo veduto che nel 1932 nelle industrie edili prevalevano le nove ore, ma si giungeva talvolta anche alle dieci e più, considerando l'eccedenza sulle nove ore agli effetti della paga come orario ordinario. Adesso è pure consentito il lavoro oltre le otto ore, ma entro ristretti limiti e casi; e l'eccedenza viene equamente retribuita con adeguata maggiorazione graduata a seconda del periodo serale o notturno in cui il lavoro si svolga. Altre speciali maggiorazioni sono prevedute per lavori particolari come quelli marittimi, entro cassoni d'aria compressa, su scale aeree, ecc., come per i lavori che si compiono oltre un determinato raggio dai centri abitati prestabiliti.

Il contratto estende la regolamentazione al certificato di lavoro, al pronto soccorso, alle modalità dei pagamenti e dei necessari eventuali anticipi; contempla le assicurazioni sociali vigenti in Colonia, le scuole professionali e la cassa mutua malattie; quest'ultima poi costituita mediante il contratto collettivo citato per l'ultimo nel prospetto. Ha massima importanza, in specie nei confronti del datore, la determinazione dei requisiti di capacità in base ai quali vien fatta l'assegnazione del lavoratore alle diverse categorie; poichè sovente il datore di lavoro era portato ad assegnare la categoria, non tanto in base all'effettiva capacità dell'operaio quanto in rapporto al lavoro cui doveva adibirlo, con conseguenti intuibili sperequazioni.